SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2000, n. **42.**

Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari. Pag. 3

DECRETO-LEGGE 3 marzo 2000, n. **43.**

Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 22 febbraio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «CNA Pistoia S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese . . . . Pag. 6

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 15 febbraio 2000.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* per quanto riguarda l'Egitto . . . . Pag. 6

DECRETO 15 febbraio 2000.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . Pag. 44

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.I.O. a r.l.» - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, in Recanati . . . . Pag. 44

DECRETO 9 febbraio 2000.

Nomina del commissario liquidatore della società «Cooperativa edile Bollatese - Soc. coop.va a r.l.», in Bollate . Pag. 45

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», in Nocera Inferiore, in liquidazione coatta amministrativa . . . . Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 3 marzo 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 46

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 46

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» . . . . Pag. 46

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina RKG» . Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doloxtren» . . . . . . Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endolac» . . . . Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina» . . . . . . Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indapamide» . . . . . Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metilergometrina maleato». Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desogestrel/Etinilestradiolo». . . . . Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doleside» . . . . Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actualene» . . . . . . Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arterium» . . . . Pag. 70

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leviogel». . . . . Pag. 70

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloxillin» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo». . . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supresol». . . . . Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroplex» . . . . Pag. 73

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fargan». . . . . Pag. 73

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cephalgan» . . . . . . Pag. 73

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactocandil» . . . . . Pag. 73

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiact» . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amilane». . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solian» . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diperil». . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Barnotil». Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alovir». Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esavir». Pag. 76

Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: tariffe servizio idrico . . . . Pag. 76

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1999 e situazione del bilancio dello Stato.

00A2518

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2000, n. **42.**

Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

Art. 3.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono

contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale - settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Art. 4.

1. I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5205):

Presentato dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 4 agosto 1998.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 21 settembre 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 3, 4 novembre; 10, 15 dicembre 1998 e 20 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 gennaio 1999 (atto n. 5205/*A* - relatore on. RUFFINO).

Esaminato in aula il 25 marzo; 14, 20 aprile 1999 e approvato il 26 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4056):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 14 luglio; 15 settembre 1999 e approvato, con modificazioni, il 29 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5205/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, l'8 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla IV commissione il 14 ottobre e 9 novembre 1999.

Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4056/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 25 gennaio 2000, con pareri della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 2 febbraio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, recante: «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera *g),* e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997; si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 1:

«Art. 2 *(Limiti di età per la cessazione dal servizio).* — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.

2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa».

«Art. 7 *(Norme transitorie).* — 1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008».

Nota all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, vedi in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1997:

«6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione».

00G0082

DECRETO-LEGGE 3 marzo 2000, n. **43.**

Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;

Considerato che le elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e quelle per il rinnovo dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, nonché dei sindaci e dei consigli comunali, sono state fissate per la medesima data di domenica 16 aprile 2000;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di inizio dello scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 108 del 1968;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 2000, le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni regionali hanno inizio immediatamente dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni svolte. Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del Centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «CNA Pistoia S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dal sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza del 1° febbraio 2000 con la quale la società CNA Pistoia S.r.l. legalmente rappresentata dal sig. Mario Tonarelli chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa che in data 17 novembre 1999 ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni:

1) CNA - L'artigianato pistoiese - Associazione provinciale di Pistoia;

2) CNA - Federazione regionale Toscana.

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 6 dicembre 1999 a rogito notaio dott. Patrizia De Luca (n. 32263 di repertorio e n. 2051 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 31838110 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Considerato che la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori dal 1946;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società CNA Pistoia S.r.l. con sede in Pistoia, via Enrico Fermi n. 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 febbraio 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A2466

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2000.

Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confer-

mata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1998, che recepisce la decisione della Commissione n. 98/105/CE del 28 gennaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 1998;

Vista la decisione della Commissione n. 98/503/CE dell'11 agosto 1998 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,* causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Vista la decisione della Commissione n. 1999/842/CE del 30 novembre 1999 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,* causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana.

2. Detti tuberi devono essere provenienti dalle «zone indenni da organismi nocivi» definite ai sensi dell'art. 2 a condizione che siano rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in queste zone.

3. La Commissione dell'Unione euoropea accerta che l'Egitto abbia riconosciuto le «zone indenni da organismi nocivi» definite all'art. 2 e compila un elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, comprendente i dati di identificazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 1999/2000.

Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione dell'Unione europea notificherà agli Stati membri più di n. 5 intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* in partite di patate introdotte nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende almeno un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta o un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto.

2. La «zona» è identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti *A* e *B* degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV parte *A*, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui agli allegati da I a VII, per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali

sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearurn (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 1999/2000 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane deve essere trasmesso alla Commissione dell'Unione europea.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate devono essere:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascuna zona specificata all'art. 2 e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui agli allegati da I a VII, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* in tali analisi;

c) chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale, quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute compilato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

d) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

e) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

f) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati deve essere fornito alla Commissione dell'Unione europea dalle autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° dicembre 1999.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono comunicare, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.*

5. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

6. Le analisi in questione devono essere effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui agli allegati da I a VII; e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

7. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei Servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i Servizi fitosanitari regionali devono effettuare analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nella direttiva sopramenzionata, su campioni prelevati in ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata all'art. 2.

2. Durante la campagna di esportazione deve essere prelevato almeno un campione per zona, definita all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei Servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.*

4. In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure;

b) distruzione del lotto.

5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione deve essere effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, devono adottare misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai Servizi fitosanitari regionali l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.*

3. I Servizi fitosanitari regionali, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono verificare che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I Servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 luglio 2000 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciasun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati su eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visuali effettuate sui lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visuali del lotto, alcuni tubercoli con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tubercoli ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti a compilare la tabella riepilogativa delle ispezioni, allegata al presente decreto, che prevede le informazioni, di cui al comma 1, da inviare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale.

Il decreto ministeriale 23 febbraio 1998 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 48.

00A2338

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SU PATATE EGIZIANE DA CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1999/2000 – DECISIONE DELLA COMMISSIONE N.1999/842/CE DEL 30 NOVEMBRE 1999

NOME DELLA NAVE	QUANTITA' TOTALE IN TONN.	NUMERO CERTIFICATO FITOSANITARIO	ISPEZIONI VISIVE				CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI INFEZIONI LATENTI			
			Numero di campioni	Numero di campioni sospetti	Numero di Ispezioni positive in laboratorio	Infezioni confermate	Numero di campioni	Numero di campioni sospetti	Numero di Ispezioni positive in laboratorio	Infezioni confermate

ALLEGATO I

SEZIONE I

Elenco delle piante ospiti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. di cui all'articolo 1

Piante (compresi i tuberi) diverse dai semi veri di Solanum tuberosoum L.	Patata
Piante diverse dai semi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro

SEZIONE II

Accertamenti

1. Gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), debbono essere basati sulla biologia del microrganismo nocivo e sul particolare sistema di produzione nello Stato membro interessato. Essi debbono comprendere:

   i) nel caso delle patate,

   — a momenti appropriati, l'ispezione visuale della pianta durante la crescita e/o il prelievo di campioni di tuberi-seme e di altre patate durante la stagione di crescita oppure in magazzino. Questi campioni debbono essere sottoposti a ispezione visuale ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, comportante il sezionamento dei tuberi,

   e inoltre,

   — nel caso dei tuberi-seme e, se del caso, di altre patate, esami di laboratorio, ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale secondo il metodo di cui all'allegato II;

   ii) nel caso del pomodoro,

   — l'ispezione visuale, a momenti appropriati, almeno durante la crescita delle piante destinate al reimpianto ad usi professionali.

2. La notifica degli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, deve comprendere:

   i) nel caso delle patate,

   — la superficie totale, valutata in ettari, coltivata a patate da seme e ad altri tipi di patata,

   — la stratificazione per categoria (patate da seme e da consumo), e se del caso, per regione,

   — il numero dei campioni prelevati per l'esame e il calendario dei prelievi,

   — il numero di ispezioni visuali sul terreno,

   — il numero delle ispezioni visuali sui tuberi (e l'entità dei campioni);

   ii) nel caso delle piante di pomodori, almeno durante la crescita, destinate al reimpianto ad usi professionali,

   — numero totale stimato delle piante,

   — il numero delle ispezioni visuali;

   iii) nel caso delle piante ospiti diverse dalla patata e dal pomodoro, comprese le solanacee selvatiche ospiti,

   — la specie,

   — il numero e la cadenza dei campioni prelevati,

   — la zona/il corso d'acqua sottoposti a prelievo, secondo i casi,

   — il metodo di analisi;

   iv) nel caso degli accertamenti sull'acqua e sugli scarichi di reflui degli impianti di trasformazione industriale o di imballaggio,

   — il numero e la cadenza dei campioni,

   — la zona/il corso d'acqua/l'ubicazione dell'impianto sottoposti a prelievo, secondo i casi,

   — il metodo di analisi.

ALLEGATO II

SCHEMA PER LA DIAGNOSI, IL RILEVAMENTO E L'IDENTIFICAZIONE DI RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL.

SCOPO DELLO SCHEMA DIAGNOSTICO

Questo schema descrive i vari procedimenti da usare per:

i) la diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e della verticillosi batterica nelle piante di patata e di pomodoro;

ii) il rilevamento di Ralstonia solanacearum nei campioni di tuberi di patata,

iii) l'identificazione di Ralstonia solanacearum.

Nelle appendici vengono descritte le modalità per la preparazione dei materiali per i saggi, cioè terreni di coltura, tamponi, soluzioni, reagenti.

INDICE

SEZIONE I: **Applicazione dello schema** 9

1. Diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e di verticillosi batterica nelle piante di patata e di pomodoro 9
2. Rilevamento e identificazione di Ralstonia solanacearum in campioni di tuberi di patata 11

SEZIONE II: **Diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patate e di verticillosi batterica nelle piante di patata e di pomodoro** 13

1. Sintomi del marciume bruno 13
2. Saggi rapidi per selezione preliminare 13
3. Procedimento di isolamento 14
4. Saggi di conferma 14

SEZIONE III: **Rilevamento e identificazione di Ralstonia solanacearum in campioni di tuberi di patata** 17

1. Preparazione del campione per i saggi 17
2. Colorazione di immunofluorescenza (IF) 18
3. Saggio immunoenzimatico (Elisa) 20
4. Reazione a catena del DNA polimerasi (PCR) 20
5. Isolamento selettivo in piastra 22
6. Saggio biologico 23
7. Prove di arricchimento 23
8. Prova di patogenicità 23

Appendice 1: Substrati nutritivi per l'isolamento e la coltura di Ralstonia solanacearum 24

Appendice 2: Materiali per la preparazione del campione 25

Appendice 3: Materiali per il saggio IF 26

Appendice 4: Determinazione del livello di contaminazione nella prova IF 27

Appendice 5: Materiali per il saggio Elisa 28

Appendice 6: Materiali per la prova PCR 29

Appendice 7: Materiali per l'isolamento selettivo su piastra 29

Bibliografia 30

SEZIONE I

APPLICAZIONE DELLO SCHEMA

1. **Diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e di verticillosi batterica nelle piante di patata e di pomodoro**

Il procedimento qui indicato è da applicarsi alle piante e ai tuberi con sintomi tipici o sospetti di marciume bruno. Esso comporta una prova rapida di selezione preliminare, l'isolamento dell'agente patogeno dal tessuto vascolare infetto su terreni di coltura diagnostici e, in caso di esito positivo, l'identificazione della coltura come Ralstonia solanacearum.

Diagramma di flusso

piante di patata o di pomodoro o tuberi di patata con sintomi (1)

saggio/i rapido/i per selezione preliminare (2)

ISOLAMENTO

colonie con morfologia tipica

SÌ

NO(3)

SAGGI DI CONFERMA
identificazione (4) di una coltura pura come Ralstonia solanacearum più prova di patogenicità (4)

SÌ

NO

piante e/o tuberi non infetti da Ralstonia solanacearum

piante e/o tuberi infetti da Ralstonia solanacearum

Riferimenti del diagramma di flusso:

(1) La descrizione dei sintomi è fornita nella sezione II, paragrafo 1.

(2) I saggi rapidi di selezione preliminare permettono di formulare una diagnosi presunta.

I saggi idonei sono:
— fuoriuscita a filamenti della massa batterica dal tessuto vascolare del fusto (sezione II, paragrafo 2),
— saggio dei granuli di poli-beta-idrossibutirrato (sezione II, paragrafo 2),
— colorazione IF (sezione III, paragrafo 2),
— Saggio Elisa (sezione III, paragrafo 3),
— PCR (sezione III, paragrafo 4).

(3) Sebbene l'isolamento del patogeno da materiali con sintomi tipici mediante la tecnica della diluizione in piastra sia immediato, in fasi avanzate di infezione la crescita delle sue colonie può non aver luogo. I batteri saprofiti che si sviluppano nel tessuto malato possono eliminare o inibire il patogeno sul substrato di isolamento. Se l'isolamento è negativo, ma i sintomi della malattia sono tipici, l'isolamento deve essere ripetuto, preferibilmente su un substrato selettivo.

(4) Si può perseguire una identificazione affidabile di una coltura pura di Ralstonia solanacearum per mezzo di almeno uno dei saggi elencati nella sezione II, paragrafo 4.1 abbinata a una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3). La caratterizzazione del ceppo è facoltativa ma è consigliabile per ogni nuovo caso.

2. **Rilevamento e identificazione di Ralstonia solanacearum in campioni di tuberi di patata**

Il procedimento è inteso a rilevare le infezioni latenti nei tuberi di patata mediante uno o, preferibilmente, più saggi di selezione preliminare che, se positivi, vengono confermati dall'isolamento del patogeno e quindi, in caso di isolamento di colonie tipiche, dall'identificazione di una coltura pura di Ralstonia solanacearum.

Diagramma di flusso

campione di tuberi di patata (1)

↓

SAGGIO (SAGGI) DI SELEZIONE PRELIMINARE (2)

↓

COLORAZIONE IF (3) e/o
isolamento selettivo in piastra (4)
con ulteriori prove facoltative:

saggio Elisa (5)
PCR (6)
prova (prove) di arricchimento (7)

↓ almeno un saggio positivo

↓ tutti i saggi eseguiti sono negativi → campione non infetto da Ralstonia solanacearum

almeno un saggio positivo ↓

ISOLAMENTO
isolamento selettivo in piastra e/o saggio biologico (8)

↓

colonie con morfologia tipica

↓ SÌ

↓ NO → campione non infetto da Ralstonia solanacearum

SÌ ↓

SAGGIO (SAGGI) DI CONFERMA
identificazione (9) della coltura come Ralstonia solanacearum
più prova di patogenicità (1)

↓ SÌ

↓ NO → campione non infetto da Ralstonia solanacearum

SÌ ↓

campione infetto da Ralstonia solanacearum

Riferimenti del diagramma di flusso

([1]) Campione

Il campione standard è di 200 tuberi. Tuttavia il procedimento può essere convenientemente applicato anche a campioni aventi meno di 200 tuberi.

([2]) Saggio (saggi) di selezione preliminare

Un singolo saggio di selezione preliminare può non essere sufficientemente sensibile o affidabile per rilevare Ralstonia solanacearum in un campione. È quindi consigliabile eseguire più di un saggio. Se possibile, tali saggi dovrebbero essere fatti con metodologie differenti.

([3]) Colorazione di immunofluorescenza (IF)

La colorazione IF (metodo indiretto) è un saggio di selezione preliminare ben collaudato. Esso ha pertanto vantaggi rispetto ad altre prove non ancora pienamente sviluppate o convalidate. Secondo i parametri di lettura specificati in tale metodo si tratta di un saggio sensibile (soglia di 10^3-10^4 cellule per ml di pellet di estratto di patata).

Il fattore critico per l'affidabilità dell'esito del saggio è la qualità dell'antisiero. Solo un antisiero ad alto titolo (minimo 2 000 per l'antisiero grezzo) è accettabile e tutte le prove devono essere eseguite con antisiero a tale titolo o con una diluizione inferiore a detto titolo. Il metodo indiretto è preferibile. Il metodo diretto può essere usato se il saggio ha un livello di sensibilità e di specificità equivalente a quello del metodo indiretto.

Il saggio IF ha il vantaggio di consentire una interpretazione soggettiva della morfologia di colorazione della cellula e dell'intensità della fluorescenza che forniscono le informazioni sulla specificità della reazione. Sono frequenti le reazioni incrociate con batteri sierologicamente affini provenienti dal suolo o associati a tessuti della patata con morfologia cellulare di Ralstonia solanacearum. Il saggio IF può essere usato come unico saggio di selezione preliminare sebbene, qualora si sospettino reazioni incrociate, dovrebbe essere fatto un saggio preliminare addizionale basato su differente base biologica. In questi casi l'isolamento selettivo è il più appropriato.

([4]) Isolamento selettivo in piastra

Si tratta di un saggio sensibile e selettivo per Ralstonia solanacearum se fatto con substrato SMSA modificato e con la metodologia specificata in questo schema. Il risultato è disponibile da 3 a 6 giorni dopo la preparazione del campione. Il patogeno viene ottenuto direttamente in coltura e può essere facilmente identificato. Ai fini di un perfetto sfruttamento del suo potenziale, il saggio richiede un'accurata preparazione di coni ombelicali piccoli per eliminare i batteri secondari associati al tessuto della patata che sono competitori di Ralstonia solanacearum sul terreno di coltura e ne possono influenzare la crescita. Alcuni ceppi possono stentare a crescere in quanto anche i componenti del terreno possono condizionare l'organismo obiettivo. Occorre particolare attenzione anche per distinguere Ralstonia solanacearum da altri batteri che si possono sviluppare sul terreno di coltura. L'isolamento selettivo in piastra può essere usato come unico saggio di selezione preliminare sebbene, nel caso in cui si ottenga un risultato negativo e si sospetti l'inibizione di Ralstonia solanacearum da parte di altri batteri presenti sul terreno di coltura, dovrebbe essere fatto un saggio di selezione preliminare di altro tipo per confermare o confutare la diagnosi. In tali casi, la colorazione IF è la più appropriata.

([5]) Saggio Elisa

Il saggio Elisa è generalmente meno sensibile della colorazione IF (soglia di 10^4-10^5 cellule/ml di pellet di estratto di patata). Il saggio è economico e veloce ma, generalmente, è più soggetto a falsi risultati positivi (reazioni incrociate) e a falsi risultati negativi (inibizione da parte di molecole fenoliche nell'estratto di patata). È richiesta una specificità dell'antisiero estremamente alta. Il saggio Elisa non può essere usato come unico saggio di selezione preliminare.

([6]) PCR

Il saggio PCR ha potenzialmente un'elevata sensibilità di rilevamento. Il saggio viene facilmente inibito da componenti presenti nell'estratto di pianta o di tubero che portano a una falsa negatività. Alcune cultivar di patata contengono più inibitori di altre. È pertanto necessario rimuovere tali inibitori. Gli inibitori possono essere evitati con la diluizione, ma in tal modo anche le popolazioni di Ralstonia solanacearum vengono diluite. È necessario prestare molta attenzione in tutte le fasi di preparazione del campione e del saggio per impedire la contaminazione che porterebbe a risultati falsamente positivi. Falsi risultati positivi possono derivare anche da sequenze omologhe presenti in altri organismi. Per tali motivi la PCR diretta non può essere usata come unico saggio di selezione preliminare.

([7]) Prova di arricchimento

L'incubazione di campioni di sedimenti di centrifuga di estratto di patata in un brodo di coltura semiselettivo, come un brodo SMSA modificato, consente la moltiplicazione di Ralstonia solanacearum. Inoltre, cosa forse ancora più importante, diluisce i potenziali inibitori dei saggi Elisa o PCR. Ralstonia solanacearum può in tal modo essere rilevato nel brodo di arricchimento con i saggi IF, Elisa o PCR. Non consigliamo di fare l'isolamento diretto in piastra usando i brodi arricchiti. Questi metodi di arricchimento non sono stati ancora sperimentati e provati in modo approfondito. Sono stati inclusi in questo schema per il loro buon potenziale. Tuttavia, data la relativa mancanza di esperienza nella loro esecuzione, non possono essere utilizzati come unici metodi di rilevamento.

([8]) Saggio biologico

Il saggio biologico è usato per l'isolamento di Ralstonia solanacearum dai sedimenti di centrifuga di estratti di patata sfruttando una pianta ospite come mezzo selettivo di arricchimento e può essere fatto su piante di pomodoro o di melanzana. Il saggio richiede condizioni ottimali di incubazione, come specificato in tale metodo. È molto probabile che in tale saggio i batteri inibitori di Ralstonia solanacearum sul mezzo SMSA non interferiscono.

([9]) Saggio(i) di conferma

È possibile ottenere una identificazione affidabile di coltura pura di Ralstonia solanacearum almeno con uno dei saggi elencati nella sezione II, paragrafo 4.1, abbinata a una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3). La caratterizzazione del ceppo è facoltativa, anche se consigliabile per ogni nuovo caso.

SEZIONE II

DIAGNOSI DEL MARCIUME BRUNO NEI TUBERI DI PATATA E DI VERTICILLOSI BATTERICA NELLE PIANTE DI PATATA E DI POMODORO

1. **Sintomi del marciume bruno**

1.1. Sintomi nella patata

Pianta di patata. La fase iniziale dell'infezione consiste nella perdita di turgore delle foglie della parte superiore della pianta con le alte temperature diurne e loro ripresa durante la notte. La flaccidezza si aggrava, diventa presto irreversibile e porta a morte la pianta. Il tessuto vascolare dei fusti di piante avvizzite tagliato trasversalmente può diventare bruno e un liquido lattiginoso può essudare dalla superficie tagliata o può essere facilmente fatto uscire per compressione. Quando uno stelo tagliato viene immerso verticalmente in acqua, filamenti di mucillagine colano dai fasci vascolari.

Tubero di patata. I tuberi di patata devono essere tagliati trasversalmente vicino all'ombelico (punto di attacco dello stolone). La fase iniziale dell'infezione consiste in una alterazione di colore da giallo vitreo a marrone chiaro dell'anello vascolare da cui fuoriesce spontaneamente un liquido color crema chiaro dopo pochi minuti o quando viene esercitata una lieve pressione delle dita sulla buccia vicino alla superficie sezionata. In seguito lo scoloramento vascolare diventa di un marrone più netto e la necrosi può estendersi al tessuto parenchimatico. Nelle fasi avanzate l'infezione si espande centrifugamente sino ad emergere in corrispondenza dell'ombelico e degli occhi dove causa tacche bruno-rossastre, leggermente infossate e fuoriuscita di gocciole di essudato cui rimangono aderenti particelle di terreno.

1.2. Sintomi nel pomodoro

Pianta di pomodoro. Il primo sintomo visibile è l'aspetto flaccido delle foglie più giovani. In condizioni ambientali favorevoli per l'agente patogeno (temperatura del suolo di circa 25 °C, umidità satura), epinastia e flaccidezza di un lato della pianta o dell'intera pianta seguono in pochi giorni portando alla rovina totale. In condizioni meno favorevoli (temperatura al suolo inferiore a 21 °C) possono svilupparsi sullo stelo molte radici avventizie. Si può osservare un cordone di grasso lungo lo stelo che indica la necrosi del sistema vascolare. Quando lo stelo è tagliato trasversalmente, dai tessuti vascolari bruni scoloriti dello stelo essudano gocce di liquido batterico bianco o giallastro.

2. **Saggi rapidi per selezione preliminare**

Un saggio di selezione preliminare facilita la formulazione di una diagnosi presunta. Usare uno o più dei seguenti saggi:

Prova dell'essudato batterico sul fusto

La presenza di Ralstonia solanacearum nei fusti di patata aventi foglie flaccide può essere accertata mediante la seguente prova presuntiva.

Tagliare lo stelo appena al di sopra del livello del suolo. Porre la superficie tagliata in un bicchiere contenente acqua. Poco dopo, filamenti di mucillagine batterica coleranno spontaneamente dai fasci vascolari. Altri batteri che causano infezione vascolare nelle piante di patate non provocheranno questo fenomeno.

Rilevamento dei granuli di poli-beta-idrossibutirrato (PHB)

I granuli PHB nelle cellule di Ralstonia solanacearum sono resi visibili con la colorazione blu Nilo A o nero Sudan B.

Preparare uno striscio dell'essudato o della sospensione di tessuto su un vetrino da microscopio oppure preparare uno striscio di una coltura di 48 ore su YPGA o SPA (appendice 1). Preparare strisci di controllo positivo di un ceppo biovar 2, razza 3. Lasciare seccare. Passare rapidamente diverse volte la parte inferiore del vetrino sopra la fiamma fino a quando lo striscio sia fissato.

Colorazione blu Nilo

1) Coprire lo striscio fissato con una soluzione acquosa all'1 % di blu Nilo A. Mantenere in incubazione per 10 minuti a 55 °C.

2) Far sgocciolare la soluzione colorante. Lavare rapidamente sotto un getto leggero di acqua corrente. Eliminare l'acqua in eccesso con carta bibula.

3) Coprire lo striscio con una soluzione di acido acetico all'8 %. Mantenere in incubazione per 1 minuto a temperatura di laboratorio.

4) Lavare sotto un getto leggero di acqua corrente. Asciugare tamponando con carta bibula.

5) Riumidificare con una goccia d'acqua. Applicare un vetrino coprioggetto.

6) Esaminare lo striscio colorato con un microscopio a epifluorescenza a 450 nm in olio da immersione a 1 000 ingrandimenti.

   Osservare se vi sia una fluorescenza arancio vivo dei granuli PHB. Osservare anche a luce normale per accertare che i granuli siano intracellulari e che la morfologia della cellula sia tipica di Ralstonia solanacearum.

Colorazione nero Sudan

1) Coprire lo striscio fissato con una soluzione allo 0,3 % di nero Sudan B in 70 % di etanolo. Mantenere in incubazione per 10 minuti a temperatura ambiente.

2) Far sgocciolare la soluzione colorante. Lavare rapidamente in acqua corrente. Eliminare l'acqua in eccesso con carta bibula.

3) Immergere rapidamente lo striscio in xilolo. Asciugare tamponando con carta bibula.

   Attenzione: Lo xilolo è un prodotto nocivo. Operare in ambiente provvisto di cappa a tiraggio forzato.

4) Coprire lo striscio con una soluzione acquosa di safranina allo 0,5 % (p/v) e lasciare per 10 secondi a temperatura ambiente.

   Attenzione: La safranina è un prodotto nocivo. Operare in ambiente provvisto di cappa a tiraggio forzato.

5) Lavare sotto un getto leggero di acqua corrente. Asciugare tamponando con carta bibula. Applicare un vetrino coprioggetto.

6) Esaminare lo striscio colorato con un microscopio ottico a luce trasmessa con olio da immersione a 1 000 ingrandimenti.

   I granuli PHB in cellule di Ralstonia solanacearum si colorano di blunero. La parete della cellula si colora di rosa.

Altri saggi

Altri saggi appropriati per la selezione preliminare sono la colorazione IF (sezione III.2), il saggio Elisa (sezione III.3) e il saggio PCR (sezione III.4).

3. **Procedimento di isolamento**

3.1. Rimuovere l'essudato o le parti di tessuto cromaticamente alterate dall'anello vascolare del tubero di patata e dai fasci vascolari dello stelo delle piante di patata o di pomodoro. Sospenderlo in una piccola quantità di acqua distillata sterile o in tampone fosfato a 50 mM. Lasciare riposare per 5-10 minuti.

3.2. Della sospensione preparare almeno due diluizioni decimali, 1/10 e 1/100, od altre se opportune.

3.3. Trasferire un volume standard della sospensione su un substrato nutritivo generale (NA, YPGA, SPA, appendice 1) e/o sul substrato di Kelman al tetrazolio (appendice 1) e/o sul substrato selettivo SMSA (appendice 7) e inseminare le piastre con tecnica appropriata o con un'ansa, arroventandola tra un inseminamento e l'altro. Se viene usato SMSA, preparare a parte una serie di piastre con una coltura diluita in sospensione di cellule di Ralstonia solanacearum di ceppo virulento biovar 2, razza 3, come controllo positivo.

3.4. Mantenere le piastre in incubazione per 3 giorni a 28 °C. L'incubazione può essere prolungata fino a 6 giorni se la crescita è lenta, ma le colonie su piastre di SMSA spesso divengono atipiche e muoiono.

Sul terreno nutritivo generale gli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie bianco-perlacee, piatte, irregolari e fluide, spesso con caratteristici vortici.

Sul substrato di Kelman le colonie tipiche degli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sono fluide, irregolari, piatte, bianco-latte, con vortici color rosso sangue al centro. Le forme avirulente di Ralstonia solanacearum divengono butirrose di color rosso scuro.

Sul substrato SMSA gli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie bianco latte, piatte, irregolari e fluide con centri color rosso sangue.

Le forme non virulente di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie meno fluide che sono completamente di colore tra il rosa e il rosso.

3.5. Purificare le colonie con morfologia caratteristica mediante subcoltura su un terreno nutrivivo generale. Evitare di fare subcolture ripetute che possono portare a perdita di virulenza.

4. **Saggi di conferma**

4.1. *Identificazione di Ralstonia solanacearum*

Identificare le colture pure di Ralstonia solanacearum con almeno uno dei seguenti procedimenti:

Saggi nutrizionali ed enzimatici

Nota: includere appropriati ceppi di controllo in ogni saggio che si effettua.

Sono universalmente presenti o assenti le seguenti proprietà fenotipiche della Ralstonia solanacearum:

Pigmento fluorescente	-
Inclusioni PHB	+
Prova O/F	O+/F-
Catalasi	+
Ossidasi di Kovacs	+
Riduzione dei nitrati	+
Utilizzazione del citrato	+
Crescita a 40 °C	-
Crescita in NaCl dell'1 %	+
Crescita in NaCl del 2 %	-
Arginina deidrolasi	-
Liquefazione della gelatina	-
Idrolisi dell'amido	-
Idrolisi dell'esculina	-
Produzione di levano	-

Substrati e metodi reperibili su Lelliott e Stead (1987).

Colorazione IF

Preparare una sospensione di concentrazione a 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Preparare una serie di diluizioni 1:2 dell'antisiero. Applicare il procedimento IF (sezione III, paragrafo 2). Il titolo IF della coltura in esame deve essere equivalente a quella del controllo positivo.

Saggio Elisa

Preparare una sospensione di concentrazione superiore a 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Applicare il procedimento Elisa (sezione III, paragrafo 3). Il valore Elisa della coltura in esame deve essere equivalente a quello del controllo positivo.

Saggio PCR

Preparare una sospensione di 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Applicare la PCR (sezione III, paragrafo 4). Il prodotto PCR della coltura in esame deve avere le stesse dimensioni e profilo enzimatico di restrizione (REA) del controllo positivo.

Ibridazione fluorescente in situ (FISH)

Preparare una sospensione di 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Applicare il procedimento FISH (Van Beuningen et al., 1995) con il primer OLI-1 PCR (Seal et al., 1993). La coltura in esame deve manifestare la stessa reazione del controllo positivo.

Profilo delle proteine

Le proteine cellulari totali denaturate vengono separate mediante elettroforesi in gel di poliacrilamide — PAGE (Stead, 1992a).

Profilo degli acidi grassi (FAP)

Far crescere la coltura in esame e un ceppo di controllo positivo per 48 ore a 28 °C su TSA e applicare il procedimento FAP (Janse, 1991; Stead, 1992a; Stead, 1992b). Il profilo della coltura in esame deve essere identico a quello del controllo positivo. In base alle condizioni specificate, gli acidi grassi caratteristici sono: 14:0 3OH, 16:0 2OH, 16:1 2OH e 18:1 2OH.

4.2. *Caratterizzazione del ceppo*

La caratterizzazione del ceppo è opzionale, ma si raccomanda per ogni nuovo caso usando almeno uno dei seguenti schemi:

Determinazione delle biovar

Ralstonia solanacearum è suddiviso in biovar in base alla capacità di produrre acidità da tre alcoli esosi e tre zuccheri (Hayward, 1964 & 1994).

	Biovar				
	1	2	3	4	5
Utilizzo di:					
— maltosio	–	+	+	–	+
— lattosio	–	+	+	–	+
— cellobioso	–	+	+	–	+
— mannitolo	–	–	+	+	+
— sorbitolo	–	–	+	+	–
— dulcitolo	–	–	+	+	–

Ulteriori saggi differenziano la biovar 2 in subfenotipi (Hayward, 1994):

	Biovar 2	Biovar 2-A	Biovar 2-T
utilizzo di trealosio	–	+	+
utilizzo di inositolo	+	–	+
utilizzo di D-ribosio	–	–	+
attività pectolitica	bassa	bassa	alta

Determinazione della razza

La razza (Buddenhagen et al., 1962) viene determinata con prova di patogenicità su piante di pomodoro o melanzana e su piante di tabacco e con la reazione di ipersensibilità (HR) nelle foglie di tabacco (Lozano e Sequeira, 1970):

	Razza (*)		
	1	2	3
Reazione in:			
— piante di pomodoro melanzana	avvizzimento	nessuna reazione	avvizzimento
— piante di tabacco	avvizzimento	nessuna reazione	nessuna reazione
— foglie di tabacco	necrosi (48 ore) e avvizzimento (7-8 gg)	HR (12-24 ore)	clorosi (2-8 giorni)

(*) Non sono incluse la razza 4 (patogena su zenzero e su pochi altri ospiti) e la razza 5 (patogena solo su gelso).

La caratterizzazione della razza in base ai saggi di patogenicità o di ipersensibilità su tabacco può non essere molto affidabile ed allora può essere dedotta dalla biovar e dall'ospite naturale di origine.

La coltura in esame può essere ulteriormente caratterizzata mediante le seguenti tecniche.

Impronte genomiche

La differenziazione molecolare dei ceppi nel complesso di Ralstonia solanacearum può essere effettuata mediante:

— analisi RFLP (Cook et al., 1989).

— PCR su sequenze ripetute [REP-, ERIC- & BOX-PCR (Louws et al., 1995; Smith et al., 1995)].

4.3. *Prova di patogenicità*

Questa prova è intesa per confermare la diagnosi di Ralstonia solanacearum e per valutare la virulenza delle colture identificate come Ralstonia solanacearum.

Preparare un inoculo di 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Inoculare 5-10 piante di pomodoro o melanzana preferibilmente allo stadio fogliare 3 (sezione III, paragrafo 6). Mantenere in incubazione per un massimo di due settimane a temperatura tra 22 °C e 28 °C ed alta umidità relativa e innaffiare giornalmente. Tenere in osservazione per sintomi di collasso e/o epinastia, clorosi e nanismo.

Effettuare isolamenti dalle piante sintomatiche come segue:

— asportare una sezione di tessuti di fusto, 2 cm sopra il punto di inoculazione,

— ridurla a pezzetti, sospendere il tutto in un piccolo volume di acqua distillata o di tampone fosfato 50 mM, inseminare in piastra, incubare e controllare se si sviluppano colonie di Ralstonia solanacearum.

SEZIONE III

RILEVAMENTO E IDENTIFICAZIONE DI RALSTONIA SOLANACEARUM IN CAMPIONI DI TUBERI DI PATATA

Nota: Il campione standard è di 200 tuberi. Tuttavia il procedimento può essere convenientemente applicato anche a campioni aventi meno di 200 tuberi.

1. Preparazione del campione per i saggi

N.B.: Il sedimento di centrifuga di estratto di patata ottenuto in questo procedimento può essere usato anche per il rilevamento di Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Procedere alle seguenti opzioni prima del saggio, se ritenuto utile.

i) Mantenere in incubazione il campione a 25-30 °C per un massimo di 2 settimane per favorire la moltiplicazione di basse popolazioni di Ralstonia solanacearum;

ii) lavare i tuberi in acqua corrente con disinfettanti e detergenti appropriati. Far asciugare i tuberi all'aria.

1.1. Rimuovere la buccia con un bisturi o con un coltello per ortaggi intorno all'ombelico del tubero in modo da rendere visibili i tessuti vascolari. Asportare accuratamente un piccolo cono (3-5 mm di diametro) di tessuto vascolare dall'ombelico di ciascun tubero. Ridurre al minimo la quantità di tessuto non vascolare. Togliere il cono ombelicale da ciascun tubero del campione.

N.B.: L'esame viviso dei tuberi (sezione II, paragrafo 1) può essere effettuato durante questa fase. Mettere da parte i tuberi con sintomi gravemente marcescenti e saggiarli individualmente (sezione II).

1.2. Raccogliere i coni ombelicali in un contenitore chiuso. I coni ombelicali dovrebbero preferibilmente essere trattati immediatamente. Se ciò non fosse possibile, conservarli per non più di 24 ore o, a 4 °C, non oltre 72 ore.

1.3 Trattare i coni ombelicali in uno dei seguenti modi:

i) Trasferire i coni ombelicali in un contenitore idoneo.

Aggiungere un volume sufficiente di tampone di macerazione (appendice 2) per coprire i coni.

Sminuzzare i coni in un Waring Blender o con Ultra Thurrax fino a completa omogeneizzazione. Evitare un'omogeneizzazione eccessiva.

Lasciar riposare il macerato per 15-30 minuti.

ii) Trasferire i coni ombelicali in un contenitore idoneo.

Aggiungere un volume sufficiente di tampone di macerazione per coprire i coni.

Porre il contenitore in un agitatore rotativo.

Mantenere in incubazione a 50-100 giri/m per 4 ore a 20-22 °C o per 16-24 ore a 4 °C.

iii) Trasferire i coni ombelicali in un robusto sacchetto monouso (per esempio sacchetti da Stomacher di dimensioni 105 mm × 150 mm, sterile per irradiazione).

Schiacciare accuratamente i coni ombelicali con uno strumento appropriato, per esempio un martello, fino al raggiungimento della completa omogeneizzazione.

Aggiungere un volume sufficiente di tampone di macerazione sino a coprire i coni schiacciati.

Lasciar riposare il macerato per 15-30 minuti.

1.4. Estrarre i batteri dal macerato dei coni ombelicali in uno dei seguenti modi.

i) Far decantare lentamente il macerato in una provetta da centrifuga lasciando i frammenti nel contenitore o nel sacchetto. Se il macerato decantato è molto torbido, centrifugare a non oltre 180 × g per 10 minuti a una temperatura inferiore a 10 °C.

Centrifugare il macerato decantato o il sopranatante della prima fase di centrifugazione a 7 000 × g per 15 minuti o a 10 000 × g per 10 minuti a una temperatura inferiore ai 10 °C.

Scartare il sopranatante senza far muovere il sedimento.

ii) Filtrare il macerato con un sistema di filtraggio avente pori di dimensioni di 40-100 μm.

Accelare il filtraggio utilizzando una pompa a vuoto.

Raccogliere il filtrato in una provetta da centrifuga.

Lavare il filtro con il tampone di macerazione.

Centrifugare il filtrato a 7 000 × g per 15 minuti o a 10 000 × g per 10 minuti a una temperatura inferiore ai 10 °C.

Scartare il sopranatante senza far muovere il sedimento.

1.5. Risospendere il sedimento in 1 ml di tampone per il sedimento da centrifuga (appendice 2).

Dividere in due parti uguali e trasferire ciascuna parte in una microprovetta.

Utilizzare una microprovetta per la prova. Conservare la parte di estratto non usata a 4 °C durante il saggio.

Aggiungere 10-25 % (v/v) di glicerolo sterile all'altra microprovetta. Mescolare nel vortex. Conservare a −18 °C (per settimane) o a −70 °C (per mesi).

2. Colorazione di immunofluorescenza (IF)

Usare un antisiero per Ralstonia solanacearum, preferibilmente di biovar 2 razza 3. Determinare il titolo di una sospensione di 10^6 cellule per ml da un ceppo omologo di Ralstonia solanacearum con un'appropriata diluizione del coniugato di isotiocianato di fluoresceina (FITC), secondo le istruzioni del produttore. L'antisiero grezzo dovrebbe avere un titolo IF almeno 1:2 000.

Utilizzare vetrini multipli per microscopio preferibilmente con 10 pozzetti di almeno 6 mm di diametro.

Includere un controllo del coniugato FITC e un controllo del tampone fosfato isotonico (PBS) su ciascun vetrino del saggio. Il saggio dovrebbe essere ripetuto con il controllo PBS incluso se viene notata qualche cellula positiva nel controllo FITC.

Preparare vetrini separati di controllo positivo con una sospensione di 10^6 cellule per ml da un ceppo di appropriata razza biovar di Ralstonia solanacearum. Usare un vetrino in ciascuna serie di prove.

2.1. Preparare i vetrini di saggio con uno dei seguenti procedimenti.

i) Per sedimento con relativamente poco amido:

Trasferire con una pipetta un volume standard misurato (15 µl è adeguato per un pozzetto di 6 mm di diametro — aumentare il volume per pozzetti più grandi) del sedimento risospeso su una fila di pozzetti. L'altra fila può essere usata come duplicato o per un secondo campione, come illustrato nella figura 1.

i) Per altri sedimenti:

Preparare diluizioni decimali (1:10, 1:100 e 1:1 000) del sedimento risospeso nel tampone per sedimento. Trasferire con una pipetta un volume standard misurato (15 µl è adeguato per un pozzetto di 6 mm di diametro — aumentare il volume per pozzetti più grandi) di sedimento risospeso su una fila di pozzetti. L'altra fila può essere utilizzata come duplicato o per un secondo campione, come illustrato nella figura 2.

2.2. Lasciare seccare le goccioline. Fissare le cellule batteriche al vetrino scaldando o passando alla fiamma o con etanolo al 95 %.

2.3. Procedimento IF

Secondo la preparazione del vetrino di saggio di cui al paragrafo 2.1 i):

Preparare una serie di diluizioni 1:2 del titolo (T) dell'antisiero nel tampone IF (appendice 3):

1/4 (T/4), 1/2 (T/2), pari al titolo e il doppio del titolo (2T).

Secondo la preparazione del vetrino di saggio di cui al paragrafo 2.1 ii):

Preparare la diluizione di lavoro (WD) dell'antisiero nel tampone IF. La diluizione WD è la diluizione dell'antisiero con specificità ottimale ed è abitualmente pari alla metà del titolo.

Figura 1

Preparazione del vetrino di saggio secondo i paragrafi 2.1 i) e 2.3 i)

Una diluizione standard del sedimento di centrifuga risospeso

T = Titolo

	FITC	T/4	T/2	T	2T	⇒ Diluizioni 1/2 dell'antisiero
Campione 1	● 1	● 2	● 3	● 4	● 5	
Duplicato del campione 1 o campione 2	● 6	● 7	● 8	● 9	● 10	

Figura 2

Preparazione del vetrino di saggio secondo i paragrafi 2.1. ii) e 2.3. ii)

	FITC	Diluizione standard dell'antisiero				
	Puro	Puro	1/10	1/100	1/1 000	⇒ Diluizione decimale del sedimento risospeso
Campione 1	● 1	● 2	● 3	● 4	● 5	
Duplicato del campione 1 o campione 2	● 6	● 7	● 8	● 9	● 10	

2.3.1. Disporre i vetrini su carta bibula umida.

Coprire i pozzetti di saggio con la (le) diluizione (i) di antisiero. Mettere PBS sui pozzetti FITC. Il volume di antisiero messo sui pozzetti deve essere equivalente al volume di estratto.

2.3.2. Mantenere in incubazione sotto copertura per 30 minuti a temperatura ambiente.

2.3.3.ds Scuotere via le goccioline di antisiero dal vetrino e sciacquare accuratamente con tampone IF. Lavare per 5 minuti con tampone IF Tween e poi per 5 minuti nel tampone IF (appendice 3).

Eliminare accuratamente l'umidità in eccesso con carta bibula e lasciar asciugare i pozzetti.

2.3.4. Disporre i vetrini su carta bibula umida.

Coprire i pozzetti di saggio e il pozzetto FITC con la diluizione di coniugato di FITC utilizzato per determinare la concentrazione. Il volume di coniugato messo sui pozzetti deve essere identico al volume dell'antisiero.

2.3.5. Mantenere in incubazione sotto copertura per 30 minuti a temperatura ambiente.

2.3.6. Scuotere via le goccioline di coniugato dal vitrino. Sciacquare e lavare come in precedenza (paragrafo 2.3.3).

Rimuovere accuratamente l'umidità in eccesso.

2.3.7. Trasferire con una pipetta 5-10 μl di tampone fosfato 0,1 M aggiunto di glicerina o simile liquido di montaggio su ciascun pozzetto e applicare un vetrino coprioggetti (appendice 3).

2.4. Lettura della colorazione IF

Esaminare i vetrini con un microscopio a epifluorescenza dotato di filtri idonei all'eccitazione del FITC, in olio di immersione, a 500-1000 ingrandimenti. Esaminare attentamente i pozzetti lungo due diametri ad angolo retto e lungo il perimetro.

Esaminare anzitutto il vetrino del controllo positivo. Le cellule devono avere fluorescenza brillante ed essere colorate interamente.
Nota: il saggio deve essere ripetuto se la colorazione è abberrante.

Passare ora ad osservare i vetrini di saggio. Verificare prima l'assenza di cellule fluorescenti nei pozzetti di controllo PBS e FITC. Cellule fluorescenti nel controllo FITC indicano un legame non specifico del coniugato a autofluorescenza o contaminazione.
Nota: in questo caso ripetere il saggio.

Verificare la presenza di cellule fluorescenti brillanti con morfologia caratteristica di Ralstonia solanacearum nei pozzetti di saggio. L'intensità della fluorescenza deve essere equivalente al ceppo di controllo positivo con la stessa diluizione di antisiero. Le cellule con colorazione a pelle di leopardo o incompleta o con debole fluorescenza devono essere ignorate, a meno che non siano numerose. (Vedi interpretazione del risultato della colorazione IF).

Interpretazione del risultato della colorazione IF

i) Per ciascun campione in cui non vengono trovate cellule fluorescenti brillanti con morfologia caratteristica il saggio IF è negativo.

ii) Per ciascun campione in cui vengono trovate cellule fluorescenti brillanti con morfologia caratteristica, determinare il numero medio di cellule per campo ottico e calcolare il numero di cellule (N) per ml di sedimento centrifuga risospeso (appendice 4).

Una popolazione approssimativamente di 10^3 cellule per millilitro di «pellet» in sospensione deve essere considerata quale limite per la diagnosi secondo il metodo dell'immunofluorescenza:

— per i campioni con $N > 10^3$, il saggio IF è positivo,

— per i campioni con $N < 10^3$, il saggio IF può essere considerato positivo.

iii) Se si trova un elevato numero di cellule (> 10^5 cellule/ml) aventi fluorescenza incompleta o debole ad una diluizione di antisiero pari al titolo, si deve fare un secondo saggio basato:

— su un differente principio biologico

— o ripetere la colorazione IF con un altro antisiero o una diluizione decimale del sedimento.

3. **Saggio immunoenzimatico (Elisa)**

(Secondo Robinson Smith et al., 1995)

Usare un antisiero per Ralstonia solanacearum, preferibilmente di razza 3 biovar 2. Determinare il titolo su una sospensione di 10^6 cellule per ml dal ceppo omologo di Ralstonia solanacearum.

È consigliato l'uso di piastre da microtitolazione NUNC Polysorp.

Includere un controllo negativo di estratto di patata e un controllo con tampone fosfato isotonico (PBS).

Usare una sospensione di concentrazione superiore a 10^6 cellule per ml di una razza biovar appropriata di Ralstonia solanacearum come controllo positivo. Eseguire la prova come per il (i) campione(i), ma tenendo una netta separazione dei campioni sulla piastra da microtitolazione.

3.1. Trasferire con una pipetta 100-200 μl del sedimento risospeso in una microprovetta.

Scaldare per 4 minuti a 100 °C. Trasferire la microfiala su ghiaccio.

3.2. Aggiungere un volume equivalente di tampone di rivestimento carbonato a doppia forza (appendice 5). Mescolare in agitatore.

3.3. Applicare a ciascuno di almeno due pozzetti della piastra da microtitolazione, aliquote di 100 μl. Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C o per una notte a 4 °C.

3.4. Dare dei colpetti per espellere gli estratti dai pozzetti. Lavare i pozzetti tre volte con PBS-Tween (appendice 5), lasciando l'ultima soluzione di lavaggio nei pozzetti per almeno 5 minuti.

3.5. Preparare la diluizione appropriata di antisiero di Ralstonia solanacearum in un tampone di bloccaggio (appendice 5). Applicare ai pozzetti 100 μl di diluizione di antisiero.

Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C.

3.6. Dare dei colpetti per espellere l'antisiero dai pozzetti. Lavare i pozzetti come in precedenza (paragrafo 3.4).

3.7. Preparare la diluizione appropriata di coniugato di fosfatasi alcalina nel tampone di bloccaggio. Applicare 100 μl di diluizione di coniugato ai pozzetti.

Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C.

3.8. Dare dei colpetti per espellere il coniugato dai pozzetti. Lavare i pozzetti come in precedenza (paragrafi 3.4 e 3.6).

3.9. Preparare la soluzione di substrato per la fosfatasi alcalina (appendice 5). Applicare 100 μl ai pozzetti. Mantenere in incubazione da 30 minuti a un'ora al buio a temperatura di laboratorio.

3.10. Leggere l'assorbimento a 409 nm.

Interpretazione del saggio Elisa

Il saggio Elisa è negativo se la densità ottica (D.O.) del campione è minore di 2×D.O. del controllo negativo.

Il saggio Elisa è positivo se la densità ottica del campione è maggiore di 2×D.O. del controllo negativo.

4. **Reazione a catena del DNA polimerasi (PCR)**

(Secondo Seal et al., 1993)

N.B.: Durante tutte le fasi di preparazione della PCR e le relative manipolazioni devono essere utilizzate pipette munite di filtro.

Preparare una sospensione di 10^6 cellule per ml da un ceppo di razza 3, biovar 2 di Ralstonia solanacearum come controllo positivo. Eseguire il saggio nello stesso modo del (dei) campione (i).

4.1. Trasferire con una pipetta 100 μl del sedimento risospeso in una micro provetta.

In alternativa, traferire 90 μl del sedimento risospeso in una microprovetta contenente 10 μl di NaOH 0,5 M. Mescolare invertendo ripetutamente la microprovetta.

4.2. Scaldare per 4 minuti a 100 °C. Trasferire la microprovetta immediatamente in ghiaccio.

4.3. Preparare almeno due diluizioni decimali, per esempio 1:10 e 1:100, o di più — se si ritengono opportune — in acqua distillata sterile o ultrapura (UPW).

4.4. Preparare la miscela di reazione PCR (appendice 6) in una provettina sterile aggiungendo i seguenti componenti nell'ordine indicato.

Per un volume di reazione di 50 µl

Componente	Quantità	Concentrazione finale
Acqua distillata sterile o UPW	30,8 µl-33,8 µl	
10× tampone PCR	5,0 µl	1×
d-ATP	1,0 µl	0,2 mM
d-CTP	1,0 µl	0,2 mM
d-GTP	1,0 µl	0,2 mM
d-TTP	1,0 µl	0,2 mM
Primer OLI-1 (20 µM)	2,5 µl	1 µM
Primer Y-2 (20 µM)	2,5 µl	1 µM
Taq Polimerasi (5U/µl)	0,2 µl	1,0 U
Volume totale	45 µl-48 µl	

Per più reazioni

Calcolare la quantità di ciascum componente per il numero voluto di reazioni.

Miscelare i componenti e trasferire 45-48 µl della miscela in provettine da PCR sterili.

Tenere le provettine con la miscela di reazione PCR in ghiaccio.

Per volumi di reazione di 25 µl:

ridurre conseguentemente i componenti.

4.5. Amplificazione della PCR

4.5.1. Facoltativo! Centrifugare a impulsi le provettine con il campione bollito e il controllo positivo.

Aggiungere nelle provettine la miscela di reazione PCR e nell'ordine specificato, 2-5 µl del (i) campione (i), del controllo acqua e del controllo positivo. Porre le provettine nel blocco di riscaldamento della macchina per cicli termici DNA.

4.5.2. Eseguire il seguente programma:

1 ciclo di:
i) 2 minuti a 96 °C: denaturazione dello stampo

50 cicli di:
ii) 20 secondi a 94 °C: denaturazione
iii) 20 secondi a 68 °C: appaiamento dei primer
iv) 30 secondi a 72 °C: allungamento della copia

1 ciclo di:
v) 10 minuti a 72 °C: ulteriore allungamento

1 ciclo di:
vi) mantenere a 4 °C

N.B.: Questi sono i parametri di un apparecchio Perkin Elmer 9600. Altre macchine per cicli termici possono richiedere una copertura di olio nelle provettine di reazione PCR e/o modifiche della durata delle fasi ii), iii) e iv) nel profilo di amplificazione.

4.5.3. Togliere le provettine dalla macchina per cicli termici. Analizzare il prodotto della PCR. Se non lo si fa immediatamente, mantenere le fiale a 4 °C per un uso nello stesso giorno o a -18 °C se devono essere conservate più a lungo.

4.6. Analisi del prodotto della PCR

I frammenti prodotti dalla PCR vengono evidenziati mediante elettroforesi in gel di agarosio e colorazione con etidio bromuro.

4.6.1. Preparare un gel appropriato di agarosio portando lentamente a ebollizione l'agarose in tampone di elettroforesi triacetato (TAE).

4.6.2. Raffreddare l'agarosio fuso a 50-60 °C, versarlo nello stampo dell'unità di elettroforesi e inserire il pettine. Lasciare solidificare.

4.6.3. Togliere il pettine. Immergere il gel in TAE in modo che sia appena coperto (2-3 mm) con il tampone.

4.6.4. Mettere goccioline da 3 μl di tampone di caricamento su parafilm. Aggiungere 12 μl del prodotto della PCR di ciascun campione, del prodotto positivo e del controllo acqua e mescolare aspirando piano con la punta della pipetta prima di caricare. I volumi stabiliti possono essere modificati per adeguarsi alla capacità dei pozzetti nel gel di agarosio.

4.6.5. Caricare accuratamente i pozzetti del gel. Includere come riferimento un marcatore DNA appropriato in almeno un pozzetto.

4.6.6. Collegare i fili all'alimentatore di corrente e alla cella per l'elettroforesi. Attivare il gel a 5-8 V/cm fino a quando il fronte dell'indicatore della corrente superficiale si trovi a meno di 1 cm dalla fine del gel.

4.6.7. Spegnere l'alimentatore. Scollegare i fili dalla cella per l'elettroforesi. Rimuovere accuratamente il gel. Immergerlo in una soluzione di etidio bromuro per 30-45 minuti.

N.B.: Usare guanti usa e getta ogni volta che si manipola l'etidio bromuro poiché si tratta di un potente mutageno.

4.6.8. Decolorare in acqua distillata per 10-15 minuti.

4.6.9. Visualizzare il (i) frammento (i) amplificato (i) di DNA con transilluminazione UV. Il prodotto PCR di Ralstonia solanacearum con primer OLI-1 e Y-2 ha una lunghezza di 288 bp. Confrontare con il marcatore DNA e con il controllo positivo.

N.B.: Il controllo acqua deve essere comunque negativo. Se positivo, ripetere la prova.

4.6.10. Fotografare il gel se è richiesta una documentazione permanente.

4.6.11. Confermare l'autenticità del frammento amplificato con l'analisi di restrizione enzimatica (REA).

4.7. Analisi di restrizione enzimatica (REA).

4.7.1. Trasferire 8,5 μl di prodotto della PCR (paragrafo 4.5.3) in una nuova microprovetta. Aggiungere 1 μl di 10× tampone enzimatico e 0,5 μl di enzima di restrizione AvaII.

4.7.2. Miscelare aspirando piano nella cima della pipetta. Se rimangono gocce sulle pareti della fiala, far ruotare a impulsi in una microcentrifuga. Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C.

4.7.3. Analizzare il frammento della PCR digerito con elettroforesi in gel di agarosio come in precedenza (paragrafo 4.6).

Interpretazione del risultato della prova PCR

La prova PCR è negativa se non si evidenzia la presenza del caratteristico frammento di 288 bp, mentre il frammento è rilevato per il ceppo di controllo positivo di Ralstonia solanacearum.

La prova PCR è positiva se si evidenzia il frammento di 288 bp e l'analisi REA di questo frammento dà risultati identici a quello prodotto dal ceppo di controllo positivo di Ralstonia solanacearum.

5. Isolamento selettivo in piastra

(Secondo Elphinstone et al., 1996)

5.1. Eseguire la prova con una tecnica appropriata di diluizione in piastra, per esempio come segue:

i) Preparare almeno due diluizioni decimali, per esempio 1:10 e 1:100, del sedimento risospeso nel tampone da sedimento. Trasferire con una pipetta un volume standard misurato (50-100 μl) del sedimento risospeso e ciascuna diluizione su substrato selettivo SMSA modificato (appendice 7) e distribuirlo con un bastoncino di vetro sull'intera superficie del substrato.

Se ritenuto utile, inseminare il sedimento risospeso con ansa da 10 μl in aree successive. Arroventare alla fiamma l'ansa tra una inseminazione e l'altra.

ii) Trasferire un volume standard misurato (50-100 μl) del sedimento risospeso sul substrato selettivo SMSA modificato e inseminarlo con un bastoncino di vetro sull'intera superficie del mezzo. Far scorrere il bastoncino senza esporlo alla fiamma su almeno altre 2 piastre di SMSA modificato.

5.2. Inseminare, con la stessa tecnica di diluizione in piastra, una sospensione di 10^6 cellule per ml di un ceppo razza 3, biovar 2 di Ralstonia solanacearum come controllo positivo su una serie di altre piastre di SMSA modificato.

5.3. Tenere in incubazione le piastre a 28 °C. Cominciare a leggere le piastre dopo 3 giorni. Se il risultato è negativo, mantenere ancora in incubazione fino a un massimo di 6 giorni. Gli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie di color bianco-latte, piatte, irregolari e fluide con centri distinti di colore rosso sangue che mostrano delle striature interne e dei vortici.

5.4. Purificare le colonie a morfologia caratteristica con subcoltura su un mezzo nutritivo generale (appendice 1).

5.5. Identificare le colture pure (sezione II, paragrafo 4.1) e confermare che le colture siano di Ralstonia solanacearum con una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3).

Interpretazione del risultato dell'isolamento selettivo in piastra

L'isolamento selettivo in piastra è negativo se non si trovano colonie dopo sei giorni o se non si trovano colonie caratteristiche di Ralstonia solanacearum, purché non si sospetti inibizione da parte di colonie di altri batteri e che nel controllo positivo trovino le caratterisriche colonie di Ralstonia solanacearum.

L'isolamento in piastra è positivo se si trovano colonie caratteristiche di Ralstonia solanacearum.

6. **Saggio biologico**

(Secondo Janse, 1988)

6.1. Usare 10 piante, di saggio (piantine suscettibili di pomodoro o di melanzana) ciascuna allo stadio di tre foglie vere. Non innaffiare le piante nelle 24 ore precedenti l'inoculazione.

6.2. Distribuire 100 μl di sedimento risospeso tra le piante. Inoculare il fusto tra i cotiledoni e in uno o due altri punti.

6.3. Inoculare, con la stessa tecnica, 10 piantine con una sospensione di 10^6 cellule per ml di un ceppo di Ralstonia solanacearum di razza 3, biovar 2 come controllo negativo. Separare le piante del controllo positivo dalle altre per evitare contaminazione.

6.4. Far crescere le piantine a una temperatura di 22 °C e 28 °C per quattro settimane ad alta umidità relativa con innaffiature giornaliere. Vedere se si sviluppano sintomi di collasso, epinastia, clorosi e/o rallentamento della crescita.

6.5. Fare isolamenti dalle piante infettate (sezione II). Identificare le colture pure con morfologia caratteristica (sezione II, paragrafo 4.1) e confermare le colture positive con una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3).

6.6. Se si ritiene utile, verificare l'assenza di infezione nei lotti di piante asintomatiche usate per la prova. Rimuovere da ciascuna pianta una sezione di 1 cm di fusto a 2 cm al di sopra del punto di inoculazione. Omogeneizzare i tessuti in un tampone di macerazione. Effettuare l'isolamento per diluizione in piastra paragrafo 5.1). Se positiva, identificare le colture con morfologia caratteristica (sezione II, paragrafo 4.1) e confermare le colture di Ralstonia solanacearum con una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3).

Interpretazione del risultato del saggio biologico

Il saggio biologico è negativo se le piante inoculate non risultano infettate da Ralstonia solanacearum.

Il saggio biologico è positivo se le piante inoculate risultano infettate da Ralstonia solanacearum.

7. **Prove di arricchimento**

(J. G. Elphinstone et al., 1996)

7.1. Trasferire 100 μl del sedimento di centrifuga risospeso in 3 ml del brodo SMSA modificato (appendice 7).

7.2. Mantenere in incubazione per 48 ore e, comunque, non oltre 72 ore a 28 °C con il tappo della provetta non chiuso perfettamente per consentire l'aerazione.

7.3. Chiudere bene il tappo e mescolare nel vortex. Prendere frazioni del liquido per la colorazione IF (la presente sezione, paragrafo 2), il saggio Elisa (la presente sezione, paragrafo 3), e/o per la PCR (la presente sezione, paragrafo 4).

8. **Prova di patogenicità**

Si faccia riferimento a sezione II, paragrafo 4.3.

Appendice 1

Substrati nutritivi per l'isolamento e la coltura di Ralstonia solanacearum

Agar nutritivo (NA)

Agar nutritivo (Difco)	23 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C. Versare nelle piastre.

Lievito peptone glucosio agar (YPGA)

Estratto di lievito (Difco)	5 g
Bacto peptone (Difco)	5 g
D(+) glucosio (monoidrato)	10 g
Bacto Ágar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C. Versare nelle piastre.

Saccarosio-peptone-agar (SPA)

Saccarosio	20 g
Peptone	5 g
K_2HPO_4	0,5 g
$MgSO_4 7H_2O$	0,25 g
Bacto Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti. Se necessario, regolare a pH 7,2-7,4.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C. Versare nelle piastre.

Substrato Kelman al tetrazolio

Casaminoacidi (Difco)	1 g
Bactopeptone (Difco)	10 g
Destrosio	5 g
Bacto Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C.

Aggiungere una soluzione acquosa di cloruro di trifeniltetrazolo (Sigma), sterilizzata per filtrazione, fino a concentrazione finale di 50 mg/litro.

Versare nelle piastre.

Appendice 2

Materiali per la preparazione del campione

Tampone di macerazione: tampone fosfato 50 mM, pH 7,0

Questo tampone è impiegato per la macerazione dei tessuti.

Na_2HPO_4	4,26 g
KH_2PO_4	2,72 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e controllare il pH. Distribuire secondo opportunità. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Quando si effettua la PCR diretta, è raccomandabile aggiungere il 5 % di Polivinilpirrolinone p.m. 40 000 (PVP-40), per limitare l'effetto inibitore sull'amplificazione dovuto alla presenza delle molecole aromatiche nell'estratto.

Quando si adoperano il miscelatore Waring o il procedimento di omogenizzazione Ultra Turrax per la macerazione dei coni ombelicali delle patate, si raccomanda di aggiungere un deflocculante, un antischiuma od un antiossidante.

Lubrol in scaglie	0,5 g par litro
Antischiuma DC al silicone	1,0 ml par litro
Pirofosfato tetrasodico	1,0 g par litro

Sterilizzare separatamente in autoclave. Aggiungere fino alla concentrazione desiderata.

Tampone per il sedimento: tampone fosfato 10 mM, pH 7,2

Questo tampone va impiegato per riportare in sospensione e diluire il sedimento di centrifuga ottenuto dai coni ombelicali.

$Na_2HPO_4 12H_2O$	2,7 g
$NaH_2PO_4 2H_2O$	0,4 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Distribuire secondo opportunità. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Appendice 3

Materiali per il saggio IF

Tampone IF: soluzione fisiologica tamponata al fosfato (PBS), 10 mM, pH 7,2

Questo tampone viene impiegato per la diluizione degli antisieri.

$Na_2HPO_4 12H_2O$	2,7 g
$NaH_2PO_4 2H_2O$	0,4 g
NaCl	8,0 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Distribuire secondo opportunità.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Tampone IF — Tween

Questo tampone viene impiegato per lavare i vetrini. Aggiungere lo 0,1 % di Tween 20 al tampone IF.

Glicerolo tamponato al fosfato 0,1 M, pH 7,6

Questo tampone viene impiegato come fluido di montaggio sui pozzetti dei vetrini IF, per incrementare la fluorescenza

$Na_2HPO_4 12H_2O$	3,2 g
$NaH_2PO_4 2H_2O$	0,15 g
Glicerolo	50 ml
Acqua distillata	100 ml

Appendice 4

Determinazione del livello di contaminazione nella prova IF

Superficie del pozzetto (S) del vetrino multiplo per immunofluorescenza

$$= \frac{\pi D^2}{4}$$

dove: D = diametro del pozzetto. (1)

Superficie del campo (s) dell'obiettivo

$$= \frac{\pi d^2}{4}$$

dove: d = diametro del campo. (2)

Calcolare d misurando direttamente o mediante le seguenti formule:

$$s = \frac{\pi i^2}{G^2 K^2 \times 4} \qquad (3)$$

dove i = coefficiente di campo (dipende dal tipo di oculare e varia da 8 a 24),

K = coefficiente del microscopio (1 o 1,25),

G = ingrandimento dell'obiettivo (100×, 40×, ecc.).

Dalla (2) si ricava:

$$d = \sqrt{\frac{4s}{\pi}} \qquad (4)$$

Dalla (3):

$$d = \sqrt{\frac{4 \times \frac{\pi i^2}{G^2 K^2 \times 4}}{\pi}} = \frac{i}{GK}$$

Conteggiare il numero di cellule IF tipiche per campo (c).

Calcolare il numero di cellule IF tipiche per pozzetto (C).

$$C = c \frac{S}{s}$$

Calcolare il numero di cellule IF tipiche per ml di precipitato (N)

$$N = C \times \frac{1\,000}{y} \times F$$

dove y = volume del precipitato sul pozzetto,

F = fattore di diluizione del precipitato.

Appendice 5

Materiali per il saggio Elisa

Tampone di ricopertura al carbonato (pH 9,6), a doppia forza

Na_2CO_3	6,36 g
$NaHCO_3$	11,72 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e controllare il pH. Suddividere in aliquote secondo convenienza.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Se l'estratto contiene una percentuale elevata di molecole aromatiche, si può aggiungere solfito sodico come antiossidante, fino a concentrazione dello 0,2 %.

Soluzione fisiologica tamponata al fosfato (Phosphate Buffered Saline, PBS) 10 ×, pH 7,4

NaCl	80 g
KH_2PO_4	2 g
$Na_2HPO_4 . 12H_2O$	29 g
KCl	2 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Suddividere in aliquote secondo convenienza.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Soluzione fisiologica tamponata fosfato Tween (PBS-T)

PBS 10 ×	100 ml
Soluzione al 10% di Tween 20	5 ml
Acqua distillata	895 ml

Tampone bloccante (anticorpi) (da preparare al momento dell'uso)

PBS 10 ×	10 ml
Polivinilpirrolinone (44000 MWT) (PVP-44)	2 g
Soluzione al 10% di Tween 20	0,5 g
Polvere di latte	0,5 g
Acqua distillata	q.b. a 100 ml

Soluzione substrato fosfatasi alcalina pH 9,8

Dietanolammina	97 ml
Acqua distillata	800 ml

Mescolare e regolare a pH 9,8 con HCl concentrato.

Portare a 1 litro acqua distillata.

Aggiungere 0,2 g di $MgCl_2$.

Disciogliere due compresse di substrato 5 mg pasticche alla fosfatasi (Sigma) per ogni 15 ml di soluzione.

Appendice 6

Materiali per la prova PCR

Sequenze dei primer:

primer OLI-1	5'-GGGGGTAGCTTGCTACCTGCC-3'
primer Y-2	5'-CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT-3'

Seal et al. (1993).

Appendice 7

Materiali per l'isolamento selettivo su piastra

Substrato selettivo SMSA (Engelbrecht, 1994, modificato da Elphinstone et al., 1996)

Terreno di base

Casaminoacidi (Difco)	1 g
Bactopeptone (Difco)	10 g
Glicerolo	5 ml
Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Se necessario, prima di sterilizzare in autoclave regolare il pH a 6,5. Su un terreno a pH > 7,0 Ralstonia solanacearum non si svilupperebbe adeguatamente.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C.

Aggiungere i seguenti ingredienti (tutti di produzione Sigma), in modo da ottenere le concentrazioni finali specificate:

Cristalvioletto	5 mg par litro		
Polimixina B solfato	100 mg par litro	(circa 600 000 unità)	Sigma P-1004
Bacitracina (*)	25 mg par litro	(circa 1 250 unità)	Sigma B-0125
Cloramfenicolo	5 mg par litro		Sigma C-3175
Penicillina G	0,5 mg par litro	(circa 825 unità)	Sigma P-3032
Sali di tetrazolio	50 mg par litro		

Disciogliere gli ingredienti in etanolo al 70 % fino alle concentrazioni indicate per il volume di terreno preparato. Per disciogliere alcuni ingredienti (polimixina B e cloramfenicolo) è necessario riscaldare leggermente ed agitare.

Brodo SMSA (Elphinstone et al., 1996), ma eliminando l'agar o i sali di tetrazolio.

Preparare come per il terreno selettivo SMSA, eliminando l'agar o i sali di tetrazolio.

Distribuire in porzioni da 3 ml, in provette a perdere «Universal» da 30 ml.

(*) Se necessario, aumentando la concentrazione della bacitracina [illegible] 300 ppm si può ridurre la contaminazione da batteri saprofiti senza ridurre il recupero di Ralstonia solanacearum.

Bibliografia

Buddenhagen, I.W.; Sequeira, L. and Kelman, A., 1962, Description of races in Pseudomonas solanacearum. Phytopathology 52, 726.

Cook, D.; Elizabeth B. and Sequeira L., 1989. Genetic diversity of Pseudomonas solanacearum: detection of restriction fragment length polymorphism with DNA probes that specify virulence and hypersensitive respons. Molecular Plant-Microbe Interactions 2, 113-121.

Dinesen I.G. and DeBoer, S.H., 1995. Extraction of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus from composite samples of potato tubers. American Potato Journal 72, 133-142.

Elphinstone, J.G.; Hennessy, J.; Wilson, J. and Stead, D.E., 1996. Sensitivity of different methods for the detection of Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith in potato tuber extracts. EPPO Bulletin 26.

Engelbrecht, M.C., 1994. Modification of a semi-selective medium for the isolation and quantification of Pseudomonas solanacearum. ACIAR Bacterial Wilt Newsletter 10, 3-5.

Hayward, A.C., 1964. Characteristics of Pseudomonas solanacearum. Journal of Applied Bacteriology 27, 265-277.

Hayward, A.C., 1994. Systematic and phylogeny of Pseudomonas solanacearum and related bacteria. In: Bacterial Wilt: the disease and its causative agent, Pseudomonas solanacearum (eds. A.C. Hayward and G.L. Hartman) CAB International Oxford, 127-135.

Janse, J.D., 1988. A detection method for Pseudomonas solanacearum in symptomless potato tubers and some data on its sensitivity and specificity. EPPO Bulletin 18, 343-351.

Janse, J.D., 1991. Infra- and intraspecific classification of Pseudomonas solanacearum strains using whole cell fatty acid analysis. Systematic and Applied Microbiology 14, 335-345.

Kelman, A., 1954. The relationship of pathogenicity in Pseudomonas solanacearum to colony appearance on a tetrazolium medium. Phytopathology 64, 293-695.

Lelliot, R.A. and Stead, D.E., 1987. Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants. (T.F. Preece ed.) Blackwell Scientific Publications, Oxford. 216 pp.

Louws, F.J.; Fulbright, D.W.; Stephens, C.T. and De Bruijn, F.J., 1995. Differentiation of genomic structure by rep-PCR fingerprinting to rapidly classify Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Phytopathology 85, 528-536.

Lozano, J.C. and Sequeira, L., 1970. Differentiation of races of Pseudomonas solanacearum by a leaf infiltration technique. Phytopathology 60, 838.

Mirza, M.S.; Rademaker, J.W.L.; Janse, J.D. and Akkermans, A.D.L., 1993, Specific 16S ribosomal RNA targeted oligonucleotide probe against Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Canadian Journal of Microbiology 39, 1029-1034.

Robinson-Smith, A.; Jones, P.; Elphinstone, J.G. and Forde, S.M.D., 1995. Production of antibodies to Pseudomonas solanacearum, the causative agent of bacterial wilt. Food and Agricultural Immunology 7, 67-79.

Seal, S.E.; Jackson, L.A.; Young, J.P.W. and Daniels, M.J., 1993. Differentiation of Pseudomonas solanacearum, P. syzygii, P. picketti and the blood disease bacterium by partial 16S rRNA sequencing: construction of oligonucleotide primers for sensitive detection by polymerase chain reaction. Journal of General Microbiology 139, 1587-1594.

Smith, J.J.; Offord, L.C.; Holderness, M. and Saddler, G.S., 1995. Genetic diversity of Burkholderia solanacearum (synonym Pseudomonas solanacearum) race 3 in Kenya. Applied and Environmental Microbiology 61, 4262-4268.

Stead, D.E., 1992a. Techniques for detecting and identifying plant pathogenic bacteria. In: Techniques for rapid detection of plant pathogens (eds. J.M. Duncan and L. Torrance). Blackwell Scientific Publications, Oxford, 76-111.

Stead, D.E., 1992b. Grouping of plant pathogenic and some other Pseudomonas spp. using cellular fatty acid profiles. International Journal of Systematic Bacteriology 42, 281-295.

Van Beuningen, A.; Derks, H. and Janse J.D., 1995. Detection and identification of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus with special attention to fluorescent in-situ hybridisation (FISH) using a 16S rRNA targeted oligonucleotide probe. Züchtungsforschung 2, 266-269.

ALLEGATO III

1. Per ogni presenza sospetta per la quale le prove di screening, eseguite secondo il metodo appropriato di cui all'allegato II nel caso del materiale vegetale elencato, oppure, in tutti gli altri casi, secondo un qualunque altro metodo ufficialmente approvato, abbiano dato un risultato positivo, di cui si attende la conferma o la smentita attraverso l'applicazione completa del metodo stesso, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate, fino al termine delle prove:

   — ove possibile, la partita o parte di essa (da cui è stato prelevato il campione) nel suo imballaggio originale, con l'etichetta,

   — ove possibile, la parte rimanente dei campioni,

   — ogni estratto residuo ed ogni ulteriore materiale (es.: vetrini di immunofluorescenza) preparato in vista delle prove di screening,

   ed inoltre:

   — tutta la documentazione.

2. Qualora venga confermata la presenza dell'organismo nocivo, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate, per almeno un mese dalla procedura di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

   — il materiale di cui al paragrafo 1,

   — un campione del materiale infetto di pomodoro o melanzana infetto inoculato con il tubero o con l'estratto, se del caso, ed inoltre:

   — la coltura isolata dell'organismo nocivo.

ALLEGATO IV

Gli accertamenti di cu all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), comprendono i seguenti elementi, se del caso:

i) luoghi di produzione,

— dove sono o sono state coltivate patate in relazione clonale con patate risultate infette dall'organismo nocivo,

— dove sono o sono stati coltivati pomodori che provengono dalla stessa fonte dei pomodori risultati infetti dall'organismo nocivo,

— dove sono o sono stati coltivati patate o pomodori posti sotto controllo ufficiale per sospetta presenza dell'organismo nocivo,

— dove sono o sono stati coltivati patate in relazione clonale con patate coltivate in luoghi di produzione sospetti di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

— dove vengono coltivate patate o pomodori e che sono ubicati in vicinanza di luoghi di produzione infestati, compresi quelli dove vengono condivisi attrezzature di produzione e impianti, sia direttamente, sia attraverso un imprenditore comune,

— dove l'irrigazione o l'irrorazione siano praticate con acque superficiali originarie di qualunque fonte confermata o sospetta di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

— che per l'irrigazione o l'irrorazione condividono acque superficiali di qualsiasi origine con luoghi di produzione dove l'infestazione da parte dell'organismo nocivo è confermata o sospetta,

— che sono inondati o sono stati inondati con acque superficiali confermate o sospette di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

e

ii) acque superficiali impiegate per l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione di uno o più terreni o luoghi di produzione dove l'infestazione da parte dell'organismo nocivo è confermata.

ALLEGATO V

1. La determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera c), punto iii), comprende i seguenti elementi, se del caso:

   — materiale vegetale elencato coltivato in un luogo di produzione dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

   — luogo o luoghi di produzione che abbiano un collegamento nel ciclo produttivo con il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), compresi quelli dove vengono condivisi macchinari e dispositivi di produzione direttamente o attraverso un imprenditore comune;

   — materiale vegetale elencato prodotto in un luogo o nei luoghi di produzione di cui al precedente trattino, o presenti in tale luogo o luoghi di produzione durante il periodo in cui il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), era presente nei luoghi di produzione di cui al primo trattino;

   — magazzini adibiti alla manipolazione del materiale vegetale elencato proveniente dai luoghi di produzione di cui sopra;

   — macchinari, veicoli, contenitori, magazzini, o relative parti, e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, che possano essere venuti a contatto con il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

   — materiale vegetale elencato immagazzinato o entrato in contatto con una qualsiasi delle strutture o degli oggetti elencati nel precedente trattino prima della pulizia e della disinfezione di tali strutture od oggetti;

   — dopo gli accertamenti e gli esami di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), nel caso delle patate, tuberi o piante con una relazione clonale parentale o collaterale e, nel caso dei pomodori, piante con la stessa fonte del materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e per le quali, malgrado abbiano dato risultati negativi nei test per l'individuazione dell'organismo nocivo, risulti che la contaminazione sia probabile per legami di carattere clonale;

   — luogo o luoghi di produzione del materiale vegetale elencato al precedente trattino;

   — luogo o luoghi di produzione di materiale vegetale elencato, che per l'irrigazione o l'irrorazione impiegano acque dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii);

   — materiale vegetale elencato prodotto in appezzamenti inondati con acque superficiali confermate essere infestate dall'organismo nocivo.

2. La determinazione della potenziale disseminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera c), punto iii), tiene conto dei seguenti elementi:

   i) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv):

      — vicinanza di altri luoghi di produzione in cui è coltivato il materiale vegetale elencato,

      — produzione e utilizzo comuni di scorte di tuberi-seme di patate,

      — luoghi di produzione che per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale elencato impiegano acque superficiali, nei casi in cui esiste od è esistito un rischio di fughe di acque superficiali o di inondazione dal luogo o dai luoghi di produzione dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

   ii) nei casi in cui le acque superficiali sono state dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii);

      — luogo o luoghi di produzione del materiale vegetale elencato adiacenti alle acque superficiali dichiarate contaminate, o a rischio di inondazione.

      — bacini di irrigazione separati associati alle acque superficiali dichiarate contaminate.

3. I dati contenuti nella notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, comprendono:

   — la data di segnalazione della presenza sospetta ai sensi dell'articolo 4 e le date del campionamento e della conferma della presenza dell'organismo nocivo ai sensi dell'articolo 5, secondo i casi;

   — una descrizione degli elementi relativi alla dichiarazione di contaminazione e alla delimitazione della zona.

4. I dati contenuti nella notifica supplementare di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, comprendono:

   — per ogni spedizione o partita di patate dichiarate contaminate, i certificati prescritti dagli articoli 7 e 8 della direttiva 77/93/CEE, il numero di passaporto o il numero di registrazione dei produttori di patate, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione, secondo i casi;

   — per ogni spedizione o partita di piante di pomodoro dichiarate contaminate, i certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 77/93/CEE ed il numero di passaporto, conformemente all'elenco di cui all'allegato V, parte A, sezione I, paragrafo 2.2, della direttiva 77/93/CEE;

   — la denominazione varietale e la categoria per le scorte di tuberi-seme di patate e, ove possibile, in tutti gli altri casi;

   — ogni altra informazione eventualmente richiesta dalla Commissione sulla confermata comparsa della malattia.

ALLEGATO VI

1. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, le disposizioni sono:

   — incenerimento, o

   — utilizzo, per l'alimentazione animale, previo idoneo trattamento termico, tale che non sussista alcun rischio di sopravvivenza dell'organismo nocivo, o

   — interramento profondo in un luogo di smaltimento dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo, o

   — destinazione alla trasformazione industriale, attraverso la consegna diretta ed immediata a stabilimenti dotati di apposite strutture ufficialmente approvate per l'eliminazione dei rifiuti, che corrispondano alle disposizioni dell'allegato VII della presente direttiva, o

   — altre misure, sempre che sia stato accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo; tali misure debbono essere immediatamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. L'utilizzazione o l'eliminazione idonee del materiale vegetale elencato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, da effettuarsi sotto il controllo degli organismi ufficiali competenti dello Stato o degli Stati membri interessati, prevedendo uno scambio di informazioni fra gli organismi ufficiali tale da assicurare la costanza di tale controllo, e l'approvazione da parte degli organismi ufficiali competenti degli Stati membri dove le patate sono imballate o trattate in relazione agli impianti destinati all'eliminazione dei rifiuti di cui al primo e secondo trattino, comprendono:

   i) per i tuberi di patata:

      — il loro impiego quali patate da conservazione destinate al consumo, purché vengano imballati in luoghi provvisti di adeguati impianti di eliminazione dei rifiuti, in imballaggi pronti per la consegna diretta e l'utilizzazione senza necessità di reimballaggio, e siano destinati alla consegna e all'utilizzazione dirette, o

      — il loro impiego quali patate da conservazione destinate alla trasformazione industriale e consegnate direttamente e immediatamente ad uno stabilimento dotato di adeguate strutture per l'eliminazione dei rifiuti e la desinfezione, o

      — altri impieghi o forme di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo, e fatta salva l'approvazione di detti organismi ufficiali competenti. Tali misure devono essere notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri;

   ii) per altre parti di piante, compresi gli steli e i cascami del fogliame:

      — la distruzione, o

      — altre forme di impiego o di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo; queste misure sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. I metodi adeguati per la decontaminazione degli oggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 consistono nella pulizia e, se del caso, nella disinfezione, in modo da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo, e sono applicati sotto la sorveglianza degli organismi ufficiali competenti degli Stati membri.

4. La serie di misure che gli Stati membri debbono applicare entro le zone delimitate identificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), cui si fa riferimento nell'articolo 6, paragrafo 4, comprendono:

4.1. nei casi in cui i luoghi di produzione sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

   a) in un campo o unità di produzione protetta del vegetale dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii),

i) — per almeno i quattro anni di coltivazione successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata,

— si attuano interventi intesi ad eliminare le piante spontanee di patata o di pomodoro e le altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, e

— è vietato mettere a dimora:

— tuberi o tuberi-seme di patate

— piante o semi di pomodoro

— tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo:

— altre piante ospiti

— pianta della specie Brassica, per le quali è stato individuato il rischio di presenza dell'organismo nocivo

— colture per le quali esiste un rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo;

— nel primo periodo di raccolta delle patate o dei pomodori che segue il periodo indicato al trattino precedente, ed a condizione che il terreno sia risultato esente da piante spontanee di patata e di pomodoro e da altre piante ospiti, comprese le solanacee selvatiche, per almeno due anni vegetativi consecutivi precedenti alla messa a dimora:

— nel caso delle patate, sono messi a dimora soltanto tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione di patate da conservazione, e

— si procede ad accertamenti ufficiali come precisato all'articolo 2, paragrafo 1;

— nel periodo di raccolta delle patate o dei pomodori successivo a quello indicato al trattino precedente, e in seguito ad un appropriato ciclo di rotazione, nel caso delle patate sono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione a scopo sia di conservazione che di semina; nel caso delle patate e dei pomodori viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1,

oppure

ii) nei cinque anni vegetativi successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata,

— si attuano interventi atti ad eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro e le altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche,

— per i primi tre anni l'appezzamento viene messo e tenuto a maggese completo, oppure a cereali conformemente al rischio identificato, oppure a pascolo permanente, effettuando frequenti falciature a raso, oppure è adibito a pascolo intensivo, oppure ad erba per la produzione di sementi, e nei due anni successivi viene piantato con piante che non ospitano l'organismo nocivo e non comportano rischio identificato di sopravvivenza o disseminazione dell'organismo nocivo,

— nel primo periodo di raccolta delle patate o dei pomodori successivo a quello indicato al trattino precedente:

— nel caso delle patate, sono messi a dimora esclusivamente tuberi-semi ufficialmente certificati per la produzione a scopo di semina o di conservazione,

ed è effettuato un accertamento ufficiale come precisato nell'articolo 2, paragrafo 1;

b) negli altri appezzamenti:

— nell'anno di coltivazione successivo a quello della contaminazione dichiarata:

— è vietato mettere a dimora tuberi o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, e vengono attuati interventi per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro nonché altre piante ospiti, comprese le solanacee selvatiche, secondo i casi;

— nel caso dei tuberi di patata, per la produzione di patate da conservazione vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati, a condizione che gli organismi ufficiali competenti ritengano che il rischio di piante spontanee di patate e di pomodori e di

altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, sia stato eliminato. La coltivazione in fase vegetativa viene ispezionata al momento appropriato, e sulle piante spontanee di patata viene effettuata la ricerca dell'organismo nocivo; inoltre, per le patate, i tuberi debbono essere soggetti ad ispezione dopo il raccolto;

— nel primo anno di coltivazione successivo a quello di cui al primo trattino:

— nel caso delle patate, per la produzione di tuberi-seme o di patate da conservazione vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati;

— almeno per il secondo anno di coltura successivo a quello di cui al primo trattino:

— nel caso delle patate, per la produzione di patate da seme o da conservazione vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati ovvero tuberi-seme coltivati sotto controllo ufficiale e derivanti da tuberi-seme ufficialmente certificati;

— in ciascuno degli anni di coltura di cui ai precedenti trattini, vengono prese misure per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro ed altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, e viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1 e, nel caso in cui dei tuberi-seme vengano messi a dimora in vista della produzione di patate da seme, viene effettuato un controllo sui tuberi;

c) non appena è avvenuta la dichiarazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), ed in ognuno degli anni vegetativi successivi, fino al primo periodo incluso di raccolta possibile delle patate o dei pomodori nell'appezzamento o negli appezzamenti dichiarati contaminati, come specificato alla lettera a):

— tutti i macchinari e le strutture di magazzinaggio sul luogo di produzione e associati al ciclo produttivo di patate o di pomodori sono opportunamente puliti e, se del caso, disinfettati con i metodi adeguati, conformemente al punto 3;

— per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, sono effettuati controlli ufficiali sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto;

d) nelle unità di produzione protetta dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), allorché è possibile sostituire completamente il substrato colturale:

— è vietato mettere a dimora tuberi-seme o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le piante e i semi di pomodoro, a meno che l'unità sia stata sottoposta a misure sotto controllo ufficiale intese ad eliminare l'organismo nocivo ed a rimuovere tutto il materiale vegetale elencato ospite, comprendente almeno il cambiamento completo del substrato colturale nonché la pulizia, e, se del caso, la disinfezione dell'unità di produzione e di tutte le attrezzature, e purché gli organismi ufficiali competenti abbiano successivamente autorizzato la produzione di patate o pomodori;

— la produzione di patate si effettua a partire da tuberi-seme ufficialmente certificati, o da microtuberi o piantine ottenute da fonti controllate;

— per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, vengono attuati secondo necessità controlli ufficiali sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto.

4.2. All'interno della zona delimitata, fatti salvi gli interventi previsti al punto 4.1, gli Stati membri:

a) immediatamente dopo la contaminazione dichiarata, e per almeno tre periodi vegetativi:

aa) nei casi in cui la zona delimitata è stata determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv):

— garantiscono il controllo, attraverso i propri organismi ufficiali responsabili, delle imprese dove viene effettuata la coltivazione, il magazzinaggio o la manipolazione dei tuberi di patata o dei pomodori, nonché delle imprese che gestiscono su base contrattuale i macchinari occorrenti,

— esigono la pulizia, e se del caso, la disinfezione dei macchinari e dei magazzini presenti in tali imprese, utilizzando i metodi adeguati specificati al punto 3.

— esigono l'impiego esclusivo di semi certificati o semi coltivati sotto controllo ufficiale per tutte le colture di patata comprese in tale zona, e l'esecuzione di prove dopo il raccolto di tuberi-seme di patate coltivati in luoghi di produzione dichiarati probabilmente contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii),

— esigono che la manipolazione dei tuberi-seme di patata raccolti sia separata da quella delle patate da consumo in tutte le imprese della zona,

— eseguono gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,

ab) nei casi in cui le acque superficiali sono state dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), ovvero incluse fra i fattori di una possibile disseminazione dell'organismo nocivo conformemente all'allegato V, punto 2:

— procedono ad accertamenti annuali ai momenti appropriati, comprendenti il prelievo di campioni di acque superficiali e delle eventuali piante ospiti solanacee nelle sorgenti d'acqua in causa, nonché esami eseguiti in conformità:

— dei metodi appropriati di cui all'allegato II, per il materiale vegetale elencato;

— di qualsiasi altro metodo approvato ufficialmente negli altri casi;

— per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, attuano controlli sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto d'impiego dell'acqua dichiarata contaminata ai fini dell'irrigazione e dell'irrorazione del materiale vegetale elencato e, se del caso, di altre piante ospiti; questo divieto può essere riveduto sulla base dei risultati dell'accertamento annuale di cui sopra;

— nei casi in cui gli scarichi di reflui sono contaminati, effettuano controlli ufficiali sull'eliminazione dei rifiuti derivanti da stabilimenti industriali di trasformazione o imballaggio che manipolano il materiale vegetale elencato;

b) stabiliscono se del caso un programma volto a sostituire tutte le scorte di tuberi-seme di patata entro un lasso di tempo adeguato.

ALLEGATO VII

Per ovviare al rischio di disseminazione dell'organismo nocivo, gli impianti ufficialmente approvati di eliminazione dei rifiuti di cui all'allegato VI, paragrafo 1, quarto trattino debbono conformarsi alle seguenti disposizioni:

i) gli scarti di lavorazione delle patate e dei pomodori (comprese le patate scartate, le bucce di patata e i pomodori scartati) nonché ogni altro rifiuto solido collegato alle patate e ai pomodori, deve essere eliminato in uno dei modi seguenti:

— interramento profondo in un luogo di smaltimento dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo. I rifiuti sono trasportati direttamente al sito in condizioni di confinamento tali che non sussistano rischi di perdite dei rifiuti; o

— incenerimento;

ii) reflui di lavorazione: prima dell'eliminazione, i reflui liquidi contenenti solidi in sospensione sono sottoposti a procedimenti di filtrazione o di sedimentazione destinati ad allontanare tali solidi. I solidi stessi debbono essere eliminati come indicato al comma i).

I reflui sono quindi:

— riscaldati a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti prima di essere eliminati,

oppure

— altrimenti eliminati, previa approvazione ufficiale e sotto controllo ufficiale, in modo da escludere il rischio di contatto fra i rifiuti e il terreno agricolo o sorgenti di acqua che potrebbe essere utilizzata per irrigare terreni agricoli. I particolari in merito sono notificati agli altri Stati membri ed alla Commissione.

00A2338

DECRETO 15 febbraio 2000.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1948, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 25 giugno 1956, recante l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, con il quale è abrogato il citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visto l'art. 5, comma 2, della stessa legge n. 410/1999 che, a seguito dell'esecuzione del concordato preventivo, sancisce lo scioglimento della Federazione italiana dei consorzi agrari ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 410/1999 che prevede l'obbligo per la Federconsorzi di presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Considerato che occorre definire numerosi rapporti attivi o passivi intercorrenti tra la stessa Federconsorzi e l'erario derivanti dalla rendicontazione non ancora definita delle gestioni di ammasso citate in precedenza per le quali è in corso anche notevole contenzioso;

Considerato, altresì, che è necessaria la nomina di un commissario liquidatore per la definizione di tutti i rapporti in corso nonché per gli adempimenti previsti dal citato art. 9 della legge n. 410/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il cons. Giovanni Marrocco è nominato commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544, comma 2, del codice civile per curare gli adempimenti indicati nelle premesse del presente decreto, come previsto dall'art. 9 della legge n. 410/1999 e per la definizione di tutti i rapporti della Federazione italiana dei consorzi agrari ancora pendenti.

Art. 2.

Nell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 1 il cons. Giovanni Marrocco può essere coadiuvato da uno o più commissari liquidatori ai sensi del citato art. 2544 del codice civile. Alla nomina dei predetti commissari si provvederà con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.I.O. a r.l.» - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, in Recanati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 21 luglio 1997 con il quale la società cooperativa «G.I.O. a r.l.» - Cooperativa di produzione lavoro a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Diana Baldassari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale la predetta dott.ssa Baldassarri ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Elsa Corpetti, nata a Montegranaro il 21 luglio 1961, residente in Monte S. Giusto (Macerata) è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «G.I.O. a r.l.» - Cooperativa di produzione lavoro a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 21 luglio 1997, in sostituzione della dott.ssa Diana Baldassarri, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2523

DECRETO 9 febbraio 2000.

Nomina del commissario liquidatore della società «Cooperativa edile Bollatese - Soc. coop.va a r.l.», in Bollate.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1970 con il quale la società «Cooperativa edile Bollatese - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bollate (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 con il quale i signori avv. Fortunato Soldati, dott. Giulio Perotti e dott. Ruggero Adelasco sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 31 maggio 1978 con la quale il dott. Perotti ha comunicato l'avvenuto decesso dell'avv. Fortunato Soldati;

Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1978 con il quale l'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del deceduto avv. Fortunato Soldati;

Vista la nota in data 20 febbraio 1998 con la quale l'avv. Bentivoglio Ravasio ha comunicato l'avvenuto decesso del dott. Ruggero Adelasco;

Vista la nota in data 24 novembre 1999 con la quale l'avv. Bentivoglio Ravasio ha comunicato l'avvenuto decesso del dott. Giulio Perotti;

Tenuto conto degli altri elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa circa l'entità economica dell'impresa che non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio, residente in Milano, via Panzacchi n. 1, è nominato unico commissario liquidatore della società «Cooperativa edile Bollatese - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bollate (Milano).

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2524

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», in Nocera Inferiore, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 4 giugno 1998, con il quale la società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Visto il decreto direttoriale in data 29 luglio 1998, con il quale la dott.ssa Elisabetta Gentile è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale la predetta dott.ssa Gentile ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitole;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966 ed ivi residente in via Ricciardi n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita Nocerina», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 4 giugno 1998, in sostituzione della dott.ssa Elisabetta Gentile, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2525

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 marzo 2000

Dollaro USA	0,9659
Yen giapponese	104,17
Dracma greca	333,65
Corona danese	7,4484
Corona svedese	8,4700
Sterlina	0,61170
Corona norvegese	8,0840
Corona ceca	35,620
Lira cipriota	0,57524
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,55
Zloty polacco	3,9845
Tallero sloveno	202,4165
Franco svizzero	1,6063
Dollaro canadese	1,4051
Dollaro australiano	1,5913
Dollaro neozelandese	1,9787
Rand sudafricano	6,2590

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2563

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1999. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Ferrara Giovanni, nato a Gorizia il 21 novembre 1942. — Titolo del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 1.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A1552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio salumifici artigiani vicentini - Vicenza, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla commissione europea.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa vicentina»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Soprèssa Vicentina» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 *Materie prime.*

Le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 kg di peso morto.

2.1.1 *Qualità della carne.*

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.1.2 *Caratteristiche genetiche.*

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, comunque non manipolati geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al libro genealogico italiano o a libri genealogici esteri riconosciuti dal libro genealogico italiano e che presentano finalità compatibili con il libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 kg di peso morto).

2.1.3 *Età alla macellazione.*

L'età minima alla macellazione è di nove mesi e può essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia dei suini entro i primi trenta giorni dalla nascita.

2.1.4 *Prescrizioni relative all'allevamento.*

Le fasi di allevamento sono così definite:

Allattamento	da 0 a 30 giorni sotto scrofa
Svezzamento	da 30 a 80 giorni
Magronaggio	da 30 a 80 kg di peso vivo
Ingrasso	da 80 a 160 kg di peso vivo ed oltre

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben aerate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli.

In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alta corrosione.

Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado.

2.1.5 *Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio.*

Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali è quella definita nella tabella n. 1.

TABELLA 1

ALIMENTI AMMESSI FINO A 80 CHILOGRAMMI DI PESO VIVO

(Tutti quelli utilizzabili nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale).

Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di carne	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino all'1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello	s.s.: fino ad un massimo di 6 1 capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino all'1% della s.s. della razione
Silomais	s.s.: fino al 10% della s.s. della razione

s.s. = sostanza secca

2.1.6 *Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso.*

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.

Per la fase di ingrasso è vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea.

È preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e dove è possibile di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno. Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

TABELLA 2

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Farina di mais	fino al 55%
Patata e/o patata disidratata	fino al 20%
Farina di estrazione di soia	fino al 15%
Crusca e cruschello	fino al 25%
Farina di orzo	fino al 15%
Farina di castagne	fino al 10%
Latticello	fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
Siero di latte	fino a 15 litri capo/giorno
Polpe secche estruse di bietola ...	fino al 2%
Integratore di sali minerali	fino al 5%

2.2 *Caratteristiche fisiche.*

La «Soprèssa Vicentina» presenta le seguenti caratteristiche:

2.2.1 Aspetto esterno.

L'aspetto esterno è di forma cilindrica.

La legatura è caratterizzata da uno spago non colorato, che può essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono tutta la lunghezza della Soprèssa. Per la legatura non è ammesso l'uso di reti.

Per il prodotto con aglio è consentito l'utilizzo di spago colorato, solo per la parte terminale (asola).

Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2-4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre.

La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.

2.2.2 *Aspetto al taglio.*

La pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa.

2.3 *Caratteristiche chimiche.*

Proteine totali: superiore 15%.

Grassi: compresa tra il 30% e il 43%.

Sali minerali (ceneri): compresa tra il 3,5% e il 5%.

Umidità: inferiore al 55%.

pH: compreso tra 5,4 e 6,2.

2.4 *Caratteristiche microbiologiche.*

Carica microbica mesofila: prevalenza di Batteri lattici e Micrococcacee.

2.5 *Caratteristiche organolettiche.*

Profumo: speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio.

Sapore: delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio.

Colore: rosato, tendente al rosso.

Consistenza: grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Soprèssa Vicentina» comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza.

3.1. *Allevamento suini.*

Devono essere utilizzati i suini nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

3.2 *Macellazione dei suini.*

La macellazione deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto DOP.

3.3 *Trasformazione delle carni.*

La lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico sanitaria previste dalla normativa nazionale e dalla normativa UE.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine della Soprèssa Vicentina sono costituiti:

da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio Vicentino;

dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualità è fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni 50 sono dedicate alla «Soprèssa Vicentina». Attualmente la manifestazione che più ha risonanza a livello provinciale e regionale si svolge nel comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto;

dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende zootecniche locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Soprèssa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione della dieta di ingrasso risulta tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili. Il ricorso ad alimenti derivanti da sottoprodotti delle lavorazioni industriali è praticamente insignificanti.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 *Ricetta e ingredienti.*

Per la produzione della «Soprèssa Vicentina» si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti più pregiante quali:

prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.

Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono:

sale: 2700 gr. in 100 kg di impasto;

pepe 1/4 di grano: 300 gr. in 100 kg di impasto;

miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr. in 100 kg. di impasto;

aglio 100 gr. in 100 kg di impasto;

zuccheri 150 gr in 100 kg di impasto;

nitrato di potassio nei limiti consentiti.

5.2 *Metodo di elaborazione.*

Il metodo di elaborazione è il seguente: le mezzene dei suini vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0 ºC e + 3 ºC per un minimo di 24 ore.

Segue il disosso, la mondatura, la snervatura.

I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7 mm.

Alla carne macinata, portata a temperatura compresa tra + 3 ºC e + 6 ºC, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione.

Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura.

L'impasto così ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm.

Le pezzature sono:

1 - 1,5 kg	Peso del prodotto all'insacco
1,5 - 2,5 kg	Peso del prodotto all'insacco
2,5 - 3,5 kg	Peso del prodotto all'insacco
3,5 kg - 8 kg	Peso del prodotto all'insacco

5.3 *Asciugatura.*

L'asciugamento è il seguente:

a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature compresa tra i 20 - 24 ºC;

b) asciugatura per 4-5 giorni con temperature decrescenti da 22 - 24 ºC sino ad arrivare a 12 - 14 ºC.

5.4 *Stagionatura.*

Il tempo di stagionatura della «Soprèssa Vicentina», comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura, come indicato nella seguente tabella:

Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1 - 1,5 kg	Stagionatura non inferiore a 60 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1,5 - 2,5 kg	Stagionatura non inferiore a 80 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 2,5 - 3,5 kg	Stagionatura non inferiore a 90 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 3,5 kg - 8 kg	Stagionatura non inferiore a 120 giorni

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto Soprèssa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua e/o siero, sottoprodotto delle lavorazioni del latte tipiche della provincia di Vicenza.

Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Soprèssa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma tipico ed esclusivo.

Le fasi di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidità dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.

La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguevano e distinguono tuttora la Soprèssa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Ciò è attestato dalla bibliografia storica.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

La designazione «Soprèssa Vicentina D.O.P.» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.

Nell'etichettatura della Soprèssa Vicentina sottoposta a stagionatura nel territorio del comune di Valli del Pasubio (Vicenza) può essere aggiunta la designazione «di Valli del Pasubio».

Il marchio della «Soprèssa Vicentina D.O.P.» deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: allegato *A*.

Il marchio della «Soprèssa Vicentina D.O.P. di Valli del Pasubio» deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: allegato *B*.

Allegato A

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Descrizione

La rappresentazione grafica che caratterizza il marchio della "Soprèssa Vicentina D.O.P." tiene conto di elementi della tradizione locale che si tramanda da generazioni con gli stessi criteri di produzione e di stagionatura dell'insaccato vicentino. Uno di questi elementi è il luogo della stagionatura. Questo luogo era in genere ricavato da grotte naturali adattate allo scopo, cantine e cunicoli che avevano come denominatore comune il "vòlto" cioè la vòlta del soffitto che era in pietra o in mattone, materiali efficaci al mantenimento delle caratteristiche sopracitate. La scritta "Soprèssa Vicentina" collocata in arco contribuisce efficacemente al gioco di archi in prospettiva, accentuando il senso di profondità.
Secondo elemento è la "stanga" in legno, alla quale venivano (e vengono tutt'oggi) appesi gli insaccati.
E infine, la raffigurazione stilizzata della Soprèssa Vicentina con la sua tipica forma leggermente ricurva e ingrossata alla base, determinata dal particolare tipo di budello utilizzato.
I colori sono quelli della terra e dell'erba, essenze della tradizione contadina dalla quale deriva l' arte di "macellare e lavorare il maiale".

P.S. Nella esposizione del presente manuale si denominerà "Logo o Logotipo" la dicitura "Soprèssa Vicentina D.O.P." visualizzata con il carattere assegnato. Si denominerà "Marchio" l'insieme della rappresentazione iconografica e del "Logotipo".

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori Pantone® dichiarati

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori. Nel caso si stampasse a colori dichiarati, essi sono due e variano a seconda della carta utilizzata (se patinata lucida o opaca tipo uso mano):

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153.U — Pant 153 C

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori.
In molti casi l'impiego del marchio potrebbe essere in quadricromia (ad esempio su confezioni o etichette dei produttori).
In tal caso la scomposizione dei due colori sarà la seguente:

I. VERDE

Process Cyan	=	100%
Process Magenta	=	0%
Process Yellow	=	91%
Process Black	=	27,5 %

I. MARRONE

Process Cyan	=	60%
Process Magenta	=	65%
Process Yellow	=	100%
Process Black	=	0 %

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantoni®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori Pantone® dichiarati su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Nei casi in cui il marchio fosse utilizzato in etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso Pantone® del verde si delimiterà il marchio con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori Pantone® restano quelli dell'applicazione in positivo e cioè:

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153 U — Pant 153C

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa con colori di quadricromia
su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Anche nelle applicazioni in quadricromia su etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso verde del marchio, esse sarà delimitato con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori CMYK sono gli stessi dell'applicazione in positivo e cioè:

1. VERDE

Process Cyan = **100%**

Process Magenta = **0%**

Process Yellow = **91%**

Process Black = **27,5 %**

1. MARRONE

Process Cyan = **60%**

Process Magenta = **65%**

Process Yellow = **100%**

Process Black = **0 %**

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero al Pantone®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK. K.

SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero con utilizzo di retino

Nel caso di stampa ad un colore; Nero su carta bianca con possibilità di utilizzo di retino per mezzitoni:

Il marrone viene sostituito dal nero pieno:

Process Black: valore di retino 100%

Il verde viene sostituito dal nero retinato:

Process Black: valore di retino 35%

Ove ci fosse la possibilità si può sostituire il nero al 35% di valore di retino con un Pantone® 429C

Pantone® 429C pieno

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero senza utilizzo di retini

Nel caso di stampa ad un colore o utilizzo per tamponi, timbri, sigilli metallici o similari, non è possibile utilizzare retini, quindi l'area che prima era grigia o verde, è sostituita da una cornice nera piena dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P..

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Utilizzo a forte riduzione

Il marchio si presta a riduzioni massime di 15 mm di base, in quanto a questa dimensione conserva la leggibilità minima sufficiente (come evidenziato a lato).

N.B.. La presente stampa è a getto d'inchiostro con risoluzione 700 dpi quindi inferiore alla definizione della stampa standard offset.

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Caratteri

Il logotipo è stato realizzato utilizzando il carattere Goudy Extrabold delle sue versioni Altobasso e Maiuscolo.

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

Allegato B

“SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P. di Valli del Pasubio”

Descrizione

La rappresentazione grafica che caratterizza il marchio della “Soprèssa Vicentina D.O.P. di Valli del Pasubio” tiene conto di elementi della tradizione locale che si tramanda da generazioni con gli stessi criteri di produzione e di stagionatura dell’insaccato vicentino. Uno di questi elementi è il luogo della stagionatura. Questo luogo era in genere ricavato da grotte naturali adattate allo scopo, cantine e cunicoli che avevano come denominatore comune il”vòlto” cioè la vòlta del soffitto che era in pietra o in mattone, materiali efficaci al mantenimento delle caratteristiche sopracitate. La scritta “Soprèssa Vicentina” collocata in arco contribuisce efficacemente al gioco di archi in prospettiva, accentuando il senso di profondità.

Secondo elemento è la “stanga” in legno, alla quale venivano (e vengono tutt’oggi) appesi gli insaccati.

E infine, la raffigurazione stilizzata della Soprèssa Vicentina con la sua tipica forma leggermente ricurva e ingrossata alla base, determinata dal particolare tipo di budello utilizzato.

I colori sono quelli della terra e dell’erba, essenze della tradizione contadina dalla quale deriva l’ arte di “macellare e lavorare il maiale”.

P.S. Nella esposizione del presente manuale si denominerà “Logo o Logotipo” la dicitura “Soprèssa Vicentina D.O.P. di Valli del Pasubio” visualizzata con il carattere assegnato. Si denominerà “Marchio” l’insieme della rappresentazione iconografica e del “Logotipo”.

Marchio "SOPRESSA VICENTINA D.O.P. di Valli del Pasubio".

Stampa con colori Pantone® dichiarati

Valgono le stesse considerazioni fatte per il marchio senza scrtitta "di Valli del Pasubio". La scritta è posizionata all'interno del rettangolo alla base in giustezza con la base dell'elemento marrone. In tal modo si conserva anche la sequenzialità delle tre scritte da leggere: "Soprèssa Vicentina D.O.P. di Valli del Pasubio".
Nel caso si stampasse a colori dichiarati, essi sono due e variano a seconda della carta utilizzata (se patinata lucida o opaca tipo uso mano):

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153U — Pant 153 C

Marchio "SOPRESSA VICENTINA D.O.P. di Valli del Pasubio".

Stampa con colori di quadricromia.

Valgono le stesse considerazioni fatte per il marchio senza scrtitta "di Valli del Pasubio".
In molti casi l'impiego del marchio potrebbe essere in quadricromia (ad esempio su confezioni o etichette dei produttori).
In tal caso la scomposizione dei due colori sarà la seguente:

1. VERDE

Process Cyan	=	100%
Process Magenta	=	0%
Process Yellow	=	91%
Process Black	=	27,5 %

1. MARRONE

Process Cyan	=	60%
Process Magenta	=	65%
Process Yellow	=	100%
Process Black	=	0 %

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantoni®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.

SOPRÈSSA ★ VICENTINA
D.O.P.
di Valli del Pasubio

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P. di Valli del Pasubio".

Stampa con colori Pantone® dichiarati su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Nei casi in cui il marchio fosse utilizzato in etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso Pantone® del verde si delimiterà il marchio con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori Pantone® restano quelli dell'applicazione in positivo e cioè:

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153 U — Pant 153 C

Marchio "SOPRESSA VICENTINA D.O.P. di Valli del Pasubio".

Stampa con colori di quadricromia su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Anche nelle applicazioni in quadricromia su etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso verde del marchio, esse sarà delimitato con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori CMYK sono gli stessi dell'applicazione in positivo e cioè:

1. VERDE

Process Cyan = **100%**

Process Magenta = **0%**

Process Yellow = **91%**

Process Black = **27,5 %**

1. MARRONE

Process Cyan = **60%**

Process Magenta = **65%**

Process Yellow = **100%**

Process Black = **0 %**

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero al Pantoni®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.

SOPRESSA ★ VICENTINA
D.O.P.
di Valli del Pasubio

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P. di Valli del Pasubio".

Utilizzo a forte riduzione

Il marchio si presta a riduzioni massime di 15 mm di base, in quanto a questa dimensione conserva la leggibilità minima sufficiente (come evidenziato a lato) anche nella dicitura "di Valli del Pasubio".

N.B.. La presente stampa è a getto d'inchiostro con risoluzione 700 dpi quindi inferiore alla definizione della stampa standard offset.

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P di Valli del Pasubio".

Stampa in Bianco/Nero con utilizzo di retino

La scritta "di Valli del Pasubio" è inserita in bianco nel retino al 35% del nero così da conservare il contrasto necessario alla leggibilità.
Nel caso di stampa ad un colore; Nero su carta bianca con possibilità di utilizzo di retino per mezzitoni:

Il marrone viene sostituito dal nero pieno:

Process Black: valore di retino 100%

Il verde viene sostituito dal nero retinato:

Process Black: valore di retino 35%

Ove ci fosse la possibilità si può sostituire il nero al 35% di valore di retino con un Pantone® 429C

Pantone® 429C pieno

Marchio “SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P di Valli del Pasubio”.

Stampa in Bianco/Nero senza utilizzo di retini

La scritta “di Valli del Pasubio” è inserita in positivo all’interno del rettangolo filettato.
Nel caso di stampa ad un colore o utilizzo per tamponi, timbri, sigilli metallici o similari, non è possibile utilizzare retini, quindi l’area che prima era grigia o verde, è sostituita da una cornice nera piena dello spessore dell’asta del carattere D.O.P..

00A2385

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina RKG»

Estratto decreto n. 1 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIFEDIPINA RKG, nelle forme e confezioni «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro n. 1/A, Italia, codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse;

A.I.C. n. 033026030 (in base 10), 0ZHVZG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio (Italia), via Di Vittorio n. 2 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 32 mg; amido 15,7 mg; lattosio monoidrato 11 mg; polisorbato 80 1 mg; magnesio stearato 0,3 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,4 mg; polietilenglicole 4000 0,6 mg; titanio biossido 0,25 mg; ferro ossido rosso 0,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2283

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doloxtren»

Estratto decreto n. 2 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DOLOXTREN, nelle forme e confezioni: «5% sospensione orale» flacone da 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sintactica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (Milano) viale Marelli n. 352, c.a.p. 20099 - Italia, codice fiscale 06791010157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% sospensione orale» flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 033154016 (in base 10), 0ZMSZ0 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Nerviano, via Gramsci, 4 (tutte).

Composizione:

principio attivo: nimesulide 5 g;

eccipienti: polisorbato 20 0,1 g; idrossipropilmetilcellulosa 0,1 g; cellulosa 0,8 g; gomma xantano 0,15 g; metilparaidrossibenzoato 0,12 g; propilparaidrossibenzoato 0,03 g; glicerina 5 g; saccarosio 30 g; titanio diossido 0,5 g; aroma di acerola 0,4 g; acqua quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2284

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endolac»

Estratto decreto n. 4 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ENDOLAC, nelle forme e confezioni: «polvere per sospensione orale» 10 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora n. 4, c.a.p. 28100 - Italia, codice fiscale 01419800030.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: polvere per sospensione orale, 10 bustine;

A.I.C. n. 033968013 (in base 10), 10DMWF (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.I.T. S.r.l., stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Italia), via Ariosto n. 50/60 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 bustina.

principio attivo: lactobacillus acidophilus 10.000.000 UFC; lactobacillus delbrueckii 5.000.000 UFC; streptococcus thermophilus 4.000.000.000 UFC.

eccipienti: acido silicico 20 mg; sodio cloruro 16 mg; sodio saccarinato 20 mg; aroma banana polvere 210 mg; aroma albicocca polvere 80 mg; lattosio 1354 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2285

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto n. 8 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIFEDIPINA, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «10 mg capsule molli» 50 capsule molli, «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse a rilascio prolungato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames, 58, c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale 00804270155.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg capsule molli» 50 capsule molli;

A.I.C. n. 033095011/G (in base 10), 0ZKZC3 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano) - Italia, via dei Giovi n. 131 (controllo materie prime e prodotto finito); RP Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina) - Italia, via Nettunense km 20,1 (incapsulamento, controllo in corso di fabbricazione e confezionamento).

Composizione: 1 capsula molle:

principio attivo: nifedipina 10 MG;

eccipienti: polietilenglicole 400 344,41 mg; olio essenziale di menta 0,58 mg; sodio saccarinato 0,51 mg; glicerolo 34 mg; acqua depurata 20 mg; glicerolo 43,7 mg; sorbitolo sol. spec. (sostanza secca) 14,7 mg; gelatina 92 mg; clorofilla rameica E 141 0,47 mg; titanio biossido E 171 0,94 mg; ferro ossido nero 0,94 mg; sodio idrossido 0,145 mg; etile p-ossibenzoato (sale sodico) 0,47 mg; propile p-ossibenzoato (sale sodico) 0,23 mg;

confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033095023/G (in base 10), 0ZKZCH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validita prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano) - Italia, via dei Giovi n. 131 (produzione e controllo); Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via G. Galilei n. 7 (produzione e controllo); Pharcoterm S.p.a., stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano) - Italia, via Merli n. 1 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 compressa a rilascio prolungato:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 34,8 mg; amido di mais 14 mg; lattosio 10 mg; polisorbato 80 1 mg; magnesio stearato 0,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,5 mg; polietilenglicole 4000 0,5 mg; titanio diossido 0,45 mg; ferro ossido rosso 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2286

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indapamide»

Estratto decreto n. 11 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INDAPAMIDE, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, c.a.p. 20053 - Italia, codice fiscale 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033832015/G (in base 10), 108H2H (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131 (prodotto finito, controllo, confezionamento); Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano), Via Fosse Ardeatine n. 2 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: indapamide 2,5 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; glicerolo 0,09 mg; lattosio monoidrato 59,21 mg; metilidrossipropilcellulosa 1,45 mg; magnesio stearato 0,84 mg; polivinilpirrolidone 4 mg; polietilenglicole 6000 0,04 mg; sodio laurilsolfato 0,02 mg; talco 3,5 mg; titanio biossido 0,28 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2287

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metilergometrina maleato»

Estratto decreto n. 15 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico METILERGOMETRINA MALEATO, per uso umano, nelle forme e confezioni: «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale alle condizioni specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, c.a.p. 20026 - Italia, codice fiscale 01233940467.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 032811010/G (in base 10), 0Z9B02 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biologici Italia Laboratories S.r.l., stabilimento sito in Novate Milanese - Italia, via Cavour n. 41/43 (tutte).

Composizione: 1 fiala 1 ml:

principio attivo: metilergometrina maleato 0,2 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg; acido maleico 0,1 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2288

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desogestrel/Etinilestradiolo»

Estratto decreto n. 17 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO, per uso umano a denominazione comune nelle forme confezioni: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Jenapharm GmbH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in D-07745 Jena, Otto-Schott-Strasse 15, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse;

A.I.C. n. 033157025/G (in base 10), 0ZMVX1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Jenapharm GmbH, stabilimento sito in Weimar (Germania), Dobereiner Strasse 20 (produzione totale).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: Desogestrel 150 microgrammi; «Etinilestradiolo» 30 microgrammi;

eccipienti: lattosio monoidrato 32,585 mg; amido di mais 18 mg; povidone 25 2,1 mg; urea 0,385 mg; magnesio stearato 0,1 mg; talco 5,892 mg; saccarosio 19,66 mg; macrogol 6000 2,18 mg; carbonato di calcio 8,697 mg; povidone 90 0,171 mg; cera «E» 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2289

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doleside»

Estratto decreto n. 18 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DOLESIDE, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: F.D. Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in San Giorgio Piacentino (Piacenza), via Castello n. 15, c.a.p. 29019 - Italia, codice fiscale 01182690337.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033702010 (in base 10), 104J3U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (tutte); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza - Italia, stradone Farnese n. 118 (tutte).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 40 mg; amido di mais 30 mg; lattosio 280 mg; magnesio stearato 10 mg;

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033702022 (in base 10), 104J46 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A», nota: 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (tutte); Fine Foods NTM S.p.a., stabilimento sito in Zingonia Verdellino (Bergamo) - Italia, via Berlino n. 39 (tutte); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza - Italia, Stradone Farnese n. 118 (produzione e controllo); Sigmar Italia S.r.l., stabilimento sito in Almè (Bergamo) - Italia, via Sombreno n. 11 (confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: saccarosio 2870 mg; saccarina sodica 2 mg; acido tartarico 25 mg; aroma limone 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actualene»

Estratto decreto n. 21 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACTUALENE, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 2 compresse, «0,5 mg compresse» 4 compresse, «0,5 mg compresse» 8 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152 - Italia, codice fiscale 08572280157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,5 mg compresse» 2 compresse;

A.I.C. n. 033359011 (in base 10), 0ZU153 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota: 70;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione ha goduto di brevetto di cui è stata titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano) - Italia, viale Pasteur n. 10 (produzione completa); Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Marino del Tronto (Ascoli Piceno) - Italia, via del Commercio, zona industriale (produzione completa).

Composizione: 1 compressa 0,5 mg:

principio attivo: cabergolina 0,5 mg;

eccipienti: leucina 3,6 mg; lattosio 75,9 mg;

confezione: «0,5 mg compresse» 4 compresse;

A.I.C. n. 033359023 (in base 10), 0ZU15H (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano) - Italia, viale Pasteur n. 10 (produzione completa); Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Marino del Tronto (Ascoli Piceno) - Italia, via del Commercio, zona industriale (produzione completa).

Composizione: 1 compressa 0,5 mg:

principio attivo: cabergolina 0,5 mg;

eccipienti: leucina 3,6 mg; lattosio 75,9 mg;

confezione: «0,5 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 033359035 (in base 10), 0ZU1SV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A», nota: 70;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione ha goduto di brevetto di cui è stata titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano) - Italia, viale Pasteur n. 10 (produzione completa); Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Marino del Tronto (Ascoli Piceno) - Italia, via del Commercio, zona industriale (produzione completa).

Composizione: 1 compressa 0,5 mg:

principio attivo: cabergolina 0,5 mg;

eccipienti: leucina 3,6 mg; lattosio 75,9 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2291

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arterium»

Estratto decreto A.I.C. n. 23 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ARTERIUM, nelle forme e confezioni: «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti, «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti e «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti.

Titolare A.I.C.: Società Gennari & Associati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carducci n. 12, codice fiscale 00867530030.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: Schwarz Pharma AG nello stabilimento sito in Monheim (Germania), Alfred Nobel Strasse, 10.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 031983012 (in base 10), 0YJ1F4 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 031983024 (in base 10), 0YJ1FJ (in base 32);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 031983024 (in base 10), 0YJ1FW (in base 32);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni cerotto da 5 mg contiene:

principio attivo: nitroglicerina 18,7 mg;

eccipienti: acrilico-vinilacetato copolimero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni cerotto da 10 mg contiene:

principio attivo: nitroglicerina 37,4 mg;

eccipienti: acrilico-vinilacetato copolimero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni cerotto da 15 mg contiene;

principio attivo: nitroglicerina 56,2 mg;

eccipienti: acrilico-vinilacetato copolimero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'angina pectoris a riposo e da sforzo in monoterapia o in associazione con altri farmaci, quali β-bloccanti, calcioantagonisti etc., tanto in fase di stabilità che di instabilità conseguente o concomitante ad insufficienza coronarica, coronaropatie, sub-occlusione coronarica, infarto subacuto del miocardio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2292

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leviogel»

Estratto decreto n. 31 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LEVIOGEL, nelle forme e confezioni: «1% gel» tubo 50 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8, Italia, codice fiscale 00798570156.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1% gel» tubo 50 g;

A.I.C. n. 033428018 (in base 10), 0ZW4KL (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica; medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (tutte); C.P.M. Contractpharma GmbH & Co.Kg stabilimento sito in Westerham - Germany, Fruhlings-strabe, 7 - Feldkirchen (tutte).

Composizione: 1 g di gel:

principio attivo: diclofenac sodico 10 mg;

eccipienti: acqua depurata 662,8-664 mg; etanolo 96% 150 mg; alcool isopropilico 150 mg; carbomer 940 (acido poliacrilico) 15 mg; soluzione ammoniacale 27-30% 11-12,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2293

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloxillin»

Estratto decreto n. 32 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLOXILLIN, nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza), via V. Grassi, 9/11/13/15, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033474014 (in base 10), 0ZXKGY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1040 (km 10,40) (tutte); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi numeri 9/15 (controlli su prodotto finito); Biopharma S.r.l., stabilimento sito in Santa Palomba (Roma) - Italia, via delle Gerbere s.n.c. (tutte).

Composizione: 1 compressa g 1:

principio attivo: flucloxacillina sodica 1,088 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 200 mg; polivinilpirrolidone 30 mg; magnesio stearato 13 mg; carbossimetilamido 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2294

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo»

Estratto decreto n. 41 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TRAMADOLO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «50 mg capsule» 10 capsule, «50 mg capsule» 30 capsule, «50 mg capsule» 50 capsule, «10% gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml, «10% gocce orali, soluzione» flacone da 50 ml, «100 mg supposte» 10 supposte, «100 mg supposte» 20 supposte, «100 mg/2 soluzione iniettabile» 5 fiale, «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano (Milano), via Volturno, 48, Quinto de' Stampi, c.a.p. 20089, Italia, codice fiscale 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg capsule» 10 capsule;

A.I.C. n. 033981010/G (in base 10), 10F0LL (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH Plant II, stabilimento sito in Feucht (Germania), Nurnberg Str. 12 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), Italia, via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro 97 mg; gelatina 38,22 mg; magnesio stearato 5,5 mg; silice colloidale anidra 2,5 mg; biossido di titanio (E 171) 0,78 mg.

confezione: «50 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 033981022/G (in base 10), 10F0LY (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH Plant II, stabilimento sito in Feucht (Germania), Nurnberg Str. 12 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), Italia, via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro 97 mg; gelatina 38,22 mg; magnesio stearato 5,5 mg; silice colloidale anidra 2,5 mg; biossido di titanio (E 171) 0,78 mg.

confezione: «50 mg capsule» 50 capsule:

A.I.C. n. 033981034/G (in base 10), 10F0MB (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH Plant II, stabilimento sito in Feucht (Germania), Nurnberg Str. 12 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro 97 mg; gelatina 38,22 mg; magnesio stearato 5,5 mg; silice colloidale anidra 2,5 mg; biossido di titanio E 171 0,78 mg;

confezione: «10 gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml:

A.I.C. n. 033981046/G (in base 10), 10F0MQ (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH Plant II, stabilimento sito in Feucht (Germania), Nurnberg Str. 12 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: acqua purificata 484,2 mg; saccarosio 200 mg; etanolo 96% 161,8 mg; glicole propilenico 124,5 mg; sorbato di potassio 1,5 mg; polisorbato 80 1 mg; essenza menta 1 mg;

confezione: «10 gocce orali, soluzione» flacone da 50 ml:

A.I.C. n. 033981059/G (in base 10), 10F0N3 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Heumann Pharma GmbH Plant II, stabilimento sito in Feucht (Germania), Nurnberg Str. 12 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: acqua purificata 484,2 mg; saccarosio 200 mg; etanolo 96% 161,8 mg; glicole propilenico 124,5 mg; sorbato di potassio 1,5 mg; polisorbato 80 1 mg; essenza menta 1 mg;

confezione: «100 mg supposte» 10 supposte:

A.I.C. n. 033981061/G (in base 10), 10F0N5 (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 900 mg; gliceridi semisintetici 145 mg;

confezione: «100 mg supposte» 20 supposte:

A.I.C. n. 033981073/G (in base 10), 10F0NK (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi 900 mg; gliceridi semisintetici 145 mg;

confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale:

A.I.C. n. 033981085/G (in base 10), 10F0NX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering GmbH & Co.Kg, stabilimento sito in Jena (Germania), Otto-Schott Str. 15 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio acetato anidro 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili 1967 mg;

confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale:

A.I.C. n. 033981097/G (in base 10), 10F0P9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering GmbH & Co.Kg, stabilimento sito in Jena (Germania), Otto-Schott Str. 15 (produzione completa); Monsanto italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto de' Stampi, Rozzano - Milano (Italia), via Volturno, 48 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio acetato anidro 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili 1967 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2295

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supresol»

Estratto decreto n. 45 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SUPRESOL nelle forme e confezioni: «40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 40 mg + fiala solvente da 1 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, c.a.p. 20026, Italia, codice fiscale 01233940467.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 40 mg + fiala solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 033138013 (in base 10), 0ZM9BX (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Serpero S.p.a., stabilimento sito in Masate (Italia), via Filippo Serpero [produzione, confezionamento e controlli (esclusi pirogeni)]; Biologici Italia laboratories S.r.l., stabilimento sito in Novate Milanese (Italia), via Cavour, 41-43 [solvente: produzione completa (escluso pirogeni); polvere: controlli microbiologici; confezionamento secondario)]; Biolab S.p.a., stabilimento sito in Vimodrone (Italia), via B. Buozzi, 2 (controlli biologici).

Composizione: liofilizzato dati espressi per 1 flacone:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato 53,05 mg (pari a metilprednisolone 40 mg);

eccipienti: lattosio monoidrato 25 mg; sodio bifosfato 1,6 mg; sodio fosfato 17,46 mg.

Composizione: solvente dati espressi per 1 fiala:

eccipienti: alcool benzilico 5 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2296

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroplex»

Estratto decreto n. 47 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale UROPLEX nelle forme e confezioni: «200 mg compresse» 6 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale 00747030153.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse» 6 compresse;

A.I.C. n. 034121018 (in base 10), 10K99U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992):

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone Farnese, 118 (produzione-confezionamento-controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: rufloxacina cloridrato 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 34 mg; amido di mais 30 mg; lattosio 30 mg; croscarmellosio sodico 15 mg; amido pregelatinizzato 10 mg; magnesio stearato 1 mg; metil idrossipropilcellulosa 7,6 mg; titanio biossido 3,8 mg; polietilenglicole 400 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2297

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fargan»

Estratto decreto n. 49 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FARGAN nelle forme e confezioni: «2% emulsione cutanea», 30 g emulsione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 08572280157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% emulsione cutanea», 30 g emulsione;

A.I.C n. 002516072 (in base 10), 02DT38 (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Italia, via G. Galilei, 7, Pero (Milano) (produzione completa).

Composizione: 100 g:

principio attivo: prometazina 2 g;

eccipienti: alcool isopropilico 5,1 g; glicerina 5 g; ottil metossicinnamato 4 g; paraffina liquida 2 g; poliacrilamide isoparaffina-7-laurato 1,5 g; poliossicetilstearileter 1,5 g; alcool cetostearilico 1,4 g; stearato di dietilenglicole 1 g; olio composto lavanda 0,3 g; metil-p-idrossibenzoato 0,15 g; propil-p-idrossibenzoato 0,05 g; acqua depurata 76 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2298

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cephalgan»

Estratto decreto n. 50 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinaie CEPHALGAN nelle forme e confezioni: «900 mg + 10 mg polvere effervescente» 10 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Filippetti, 37, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale 09649610152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «900 mg + 10 mg polvere effervescente» 10 bustine;

A.I.C n. 033870015 (in base 10), 109N5Z (in base 32);

forma farmaceutica: polvere effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage D'Agen (Francia), 1, Avenue Des Pyrenees (produzione completa e controllo).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: carbasalato calcico 1144,8 mg; metoclopramide cloridrato monoidrato 10,52 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 330 mg; sodio bicarbonato 393,75 mg; sodio carbonato anidro 26,25 mg; polividone 5 mg; lattosio anidro 1752,68 mg; trimagnesio dicitrato anidro 180 mg; potassio benzoato 252 mg; aspartame 15 mg; aroma artificiale vaniglia 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2299

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactocandil»

Estratto decreto n. 51 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LACTOCANDIL nelle forme e confezioni: «capsule molli vaginali» 6 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Amnol - Chimica biologica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Giotto, 2, c.a.p. 28100, Italia, codice fiscale n. 04170400156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «capsule molli vaginali» 6 capsule;

A.I.C. n. 032854022 (in base 10), 0ZBN06 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via Nettunense km 20,100 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: lactobacillus fermentum I-789 1.000.000.000 UFC;

eccipienti: trigliceridi a media catena 1964 mg; silice (aerosil 300) 36 mg; gelatina F.U. 400 mg; glicerolo F.U. 200 mg; dimetilpolisilossano 1000 90 mg; titanio biossido E 171 9 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2300

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiact»

Estratto decreto n. 53 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMIACT anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2, Italia, codice fiscale n. 02301090169.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033516042 (in base 10), 0ZYUJB (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de L'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Sanofi-Synthelabo S.p.a. stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano) Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: amisulpride 400 mg;

eccipienti: amido sodio glicolato (tipo A) 70 mg; lattosio monoidrato 130,25 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; ipromellosio 19,25 mg; magnesio stearato 10,5 mg; ipromellosio 4 mg; cellulosa microcristallina 3,2 mg; polyoxyl stearato 40 0,8 mg; titanio biossido (E 171) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2301

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amilane»

Estratto decreto n. 54 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMILANE anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni, 2, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 09733760152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033515040 (in base 10), 0ZYTK0 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de L'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Sanofi-Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano) Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: amisulpride 400 mg;

eccipienti: amido sodio glicolato (tipo A) 70 mg; lattosio monoidrato 130,25 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; ipromellosio 19,25 mg; magnesio stearato 10,5 mg; ipromellosio 4 mg; cellulosa microcristallina 3,2 mg; polyoxyl stearato 40 0,8 mg; titanio biossido (E 171) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2302

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solian»

Estratto decreto n. 55 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SOLIAN anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033462045 (in base 10), 0ZX5SX (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de L'Europe (fabbricazione, confezionamento e controlli); Sanofi-Synthelabo S.p.a., stabilimento sito in Limito di Pioltello (Milano) Italia, via Rivoltana n. 35 (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: amisulpride 400 mg;

eccipienti: amido sodio glicolato (tipo A) 70 mg; lattosio monoidrato 130,25 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; ipromellosio 19,25 mg; magnesio stearato 10,5 mg; ipromellosio 4 mg; cellulosa microcristallina 3,2 mg; polyoxyl stearato 40 0,8 mg; titanio biossido (E 171) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2303

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diperil»

Estratto decreto n. 83 del 20 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIPERIL nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nutrifar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Soresina (Cremona), via Cadore, 7, c.a.p. 26015, Italia, codice fiscale n. 01172420190.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 033461017 (in base 10), 0ZX4ST (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A, nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (tutte); Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-38 (tutte); Biofarma S.r.l., stabilimento sito in località S. Palomba (Roma) Italia, via Delle Gerbere s.n.c (tutte).

Composizione:

flaconcino polvere 1 g dati espressi per 1 flaconcino da 1 g;

principio attivo: piperacillina sale sodico 1,04 g;

eccipiente: XXX;

fiala solvente da 2 ml dati espressi per 1 fiala solvente da 2 ml;

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 10 mg; acqua per soluzioni iniettabili 2 ml.

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033461029 (in base 10), 0ZX4T5 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (tutte); Mitim S.r.l., stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-38 (tutte); Biofarma S.r.l., stabilimento sito in località S. Palomba (Roma) Italia, via delle Gerbere s.n.c. (tutte).

Composizione:

flaconcino da 2 g dati espressi per 1 flaconcino da 2 g;

principio attivo: piperacillina sale sodico 2,08 g;

eccipiente: XXX.

fiala solvente da 4 ml dati espressi per 1 fiala solvente da 4 ml;

principio attivo: XXX;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per soluzioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Barnotil»

Estratto decreto MCpR n. 118 del 27 gennaio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BARNOTIL, nella forma e confezione: «400 mg compresse» 10 compresse, rilasciata alla società Sanofi - Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Piranesi n. 38, codice fiscale 06685100155, è apportata la seguente modifica.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: ogni compressa contiene:

principio attivo: sultopride cloridrato 441 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 68,2 mg - magnesio stearato 10,8 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024664031 (in base 10), 0RJPYZ (in base 32);

classe: «A uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione dell'aprile 1998, con la quale la ditta Synthelabo S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo sultopride cloridrato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche ed in case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono effettuati dalla società Synthelabo Groupe, stabilimento sito in Quetigny (Francia), 6, Boulevard de L'Europe.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024664017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alovir»

Estratto decreto n. 127 del 28 gennaio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ALOVIR, nella forma e confezione: 25 compresse per uso orale da 800 mg rilasciata alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale 00964710388 sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione: in sostituzione della confezione da 25 compresse da 800 mg viene autorizzata la confezione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Produttore: la produzione e il controllo possono essere effettuati sia dalla società Segix Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia, via del Mare n. 36, sia dalla società I.B.N. Savio S.r.l., nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Composizione:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 126,60 mg - glicollato di amido e sodio 40 mg - polivinilpirrolidone 25 mg - carminio d'indaco (E132) 0,40 mg - magnesio stearato 8,0 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 028402055 (in base 10), 0V2SD7 (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione, con la quale la ditta Farmaceutici Caber S.p.a, in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione e indicazioni terapeutiche: «Alovir» è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento dell'Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 028402042, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno a quello della pubblicazione del presente decreto.

00A2273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esavir»

Estratto decreto n. 128 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale ESAVIR, nella forma e confezione: «800 mg compresse» 25 compresse, rilasciata alla società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale 08205300588, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «800 mg compresse» 25 compresse, viene autorizzata la confezione: «800 mg compresse» 35 compresse.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 028338046 (in base 10), 0V0TVY (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione dell'11 novembre 1999, con la quale la ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare - amido di mais - sodio laurilsolfato - carbossimetilcellulosa sodica - magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. 028338034, possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

00A2274

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 tariffe servizio idrico

Il CIPE, nella seduta del 15 febbraio 2000, ha confermato sino al 30 giugno stesso anno la validità delle direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione dettate con delibera 19 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1999) e si è riservato di emanare ulteriori direttive per la revisione delle suddette tariffe a decorrere dal 1° luglio 2000.

Pertanto, nella redazione dei bilanci preventivi, gli enti locali si baseranno sui livelli tariffari definiti alla stregua della richiamata delibera del 19 febbraio 1999 mentre eventuali incrementi conseguenti all'adozione di nuove direttive potranno essere considerati in sede di assestamento di bilancio.

00A2527

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8